SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 luglio 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1994, n. **430**.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 19 aprile 1994, n. **431**.

Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396. Pag. 5

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 16 giugno 1994.

Differimento della data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza della pretura circondariale di Alessandria . . . . Pag. 9

Ministero del tesoro

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, sesta tranche . . . . Pag. 9

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche . . . . Pag. 11

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche . . . . Pag. 14

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, ottava tranche . . . . Pag 18

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche . . . . Pag 22

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO 15 aprile 1994.

Determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 . . . . Pag. 28

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca parziale del progetto FIO '86 n. 21 denominato: «Recupero, restauro e valorizzazione del Polo museale tarantino». Pag. 61

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259 denominato: «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella» . . . . Pag. 61

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Definizione del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1994, con il concorso comunitario, settore agricoltura . . . . Pag 62

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera dei deputati: Convocazione del Parlamento in seduta comune . . . . Pag. 64

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 4 luglio 1994 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag 64

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 giugno 1994, n. 430.

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

1. È istituita, per la durata della XII legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Palamento al termine dei suoi lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale.

Art. 2.

Composizione della commissione

1. La commissione è composta di venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il presidente della commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

Audizioni e testimonianze

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

Richiesta di atti e documenti

1. La commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti commissioni di inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla commissione di cui alla presente legge.

3. La commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

Segreto

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, designati, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 82 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 82. — Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

— La legge n. 646/1982 reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

— Il testo dell'art. 416-*bis* del codice penale (aggiunto dall'art. 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646), come modificato dall'art. 36 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e dall'art. 11-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è il seguente:

«Art. 416-*bis* *(Associazione di tipo mafioso)*. — Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri *ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 366 del codice penale:

«Art. 366 *(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)*. — Chiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo

ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire sessantamila a un milione.

Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione della professione o dell'arte».

La misura della multa è stata aggiornata con gli aumenti disposti dall'art 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

— Il testo dell'art. 372 del medesimo codice penale, come modificato dall'art. 11 del D L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è il seguente.

«Art. 372 *(Falsa testimonianza)*. — Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione *da due a sei anni*»

Nota all'art. 4·

— L'art. 329 del codice di procedura penale è così formulato

«Art. 329 *(Obbligo del segreto)*. — 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.

3 Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni»

Nota all'art 5·

— L'art. 326 del codice penale, come sostituito dall'art. 15 della legge 26 aprile 1990, n. 86, è così formulato:

«Art. 326 *(Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)*. — Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la resclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni»

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 219).

Presentato dall'on. FINI ed altri il 15 aprile 1994.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 maggio 1994, con pareri delle commissioni II, V e XI.

Esaminato dalla I commissione il 14 giugno 1994.

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 1994 in un testo unificato con atti numeri 220 (ADORNATO ed altri) e 679 (DELLA VALLE ed altri)

Senato della Repubblica (atto n. 419).

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 17 giugno 1994, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 22 giugno 1994.

94G0470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1994, **n. 431.**

Regolamento recante modificazioni al regolamento sulle modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, adottato con decreto ministeriale 12 agosto 1992, n. 396.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, recante l'istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, con il quale, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono state disciplinate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del predetto decreto n. 419/1991 le modalità per la gestione del sopra indicato Fondo e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni;

Visto il decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468, recante misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive, che ha apportato alcune modificazioni ed integrazioni al citato decreto-legge n. 419/1991;

Visto l'art. 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che ha trasformato l'Istituto nazionale delle assicurazioni in società per azioni;

Ritenuta la necessità, in ragione delle predette modificazioni ed integrazioni, di apportare alcune modifiche al citato decreto n. 396/1992, anche al fine di semplificare ed accelerare le procedure per la concessione dell'elargizione;

Considerato che ai sensi del citato art. 5, comma 4, del decreto-legge n. 419/1991, in deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del presente decreto non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 15845 del 2 febbraio 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia e recante il regolamento inerente le modalità per la gestione del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e per la concessione e la liquidazione delle relative elargizioni, è così modificato:

a) nel comma 1 dell'art. 1 le parole: «presidente o, in sua vece, dal direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.»;

b) nel comma 4 dell'art. 1 sono aggiunte, in fine, dopo il punto, le seguenti parole: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.»;

c) al comma 5 dell'art. 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica.»;

d) al comma 1 dell'art. 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* accertare, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art. 5-*bis*, comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 2, della legge. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;»;

e) nell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: «da assumere» sono aggiunte, prima della virgola, le seguenti: «in ordine alle elargizioni e alle provvisionali»;

f) nell'art. 2, comma 1, lettera *d)*, tra le parole: «dell'elargizione» e le parole: «nei casi previsti dalla legge» sono inserite le seguenti: «e della provvisionale»;

g) nell'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

«2. Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni è reso necessario dalla complessità degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo.»,

h) al comma 1 dell'art. 3, tra le parole: «delle elargizioni» e le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e delle provvisionali»;

i) al comma 2 dell'art. 3, tra le parole: «dell'ammontare complessivo dell'elargizione» e le parole: «che può essere corrisposta» sono inserite le seguenti: «o dell'ammontare della provvisionale», e le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;

l) al comma 2 dell'art. 4, le parole: «giorni centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «giorni novanta»;

m) negli articoli 5, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 1, le parole: «dell'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite dalle seguenti: «della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.»;

n) al comma 1 dell'art. 6, le parole: «revoca del provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, della legge,» sono sostituite dalle seguenti: «revoca del provvedimento di concessione dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4-*bis* e 5, della legge,»;

o) negli articoli 7, comma 1, e 8, comma 3, lettera *b)*, le parole: «L'Istituto nazionale delle assicurazioni» e: «dall'Istituto nazionale delle assicurazioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.» e «dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.»;

p) all'art. 11, è aggiunto il seguente comma:

«*4.* Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle finanze
GALLO

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Visto, *il Guardasigilli* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1994
Registro n. 1 Industria, foglio n. 33

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si trascrive il testo dell'intero art. 5 del D.L. n 419/1991:

«Art. 5 *(Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione)*. — 1. È istituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un "Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione", di seguito denominato "Fondo"

2. Il Fondo e amministrato, sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni a mezzo del proprio consiglio di amministrazione. Presso il medesimo Istituto, fermi restando gli ordinari controlli cui è sottoposta la relativa attività, è istituito un comitato avente compiti consultivi, propositivi e di verifica della rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dal presente decreto

3. Il comitato di cui al comma 2 è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni o in sua vece dal direttore ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, nonchè da tre componenti, nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, sono disciplinate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la gestione del Fondo e per la concessione e la liquidazione delle elargizioni, secondo criteri idonei ad assicurare la speditezza del procedimento e la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, in particolare nei casi di domanda inoltrata dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da un'associazione nazionale di categoria. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri per la liquidazione delle elargizioni in misura proporzionale. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato.

5. Gli organi preposti alla gestione del Fondo promuovono intese con gli ordini professionali e le associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per assicurare, anche presso i relativi uffici, la tutela della riservatezza dei soggetti interessati e delle procedure di elargizione».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 15 del D.L. n. 333/1992, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica: «1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in società per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

Nota all'art. 1

— Il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.M. n. 396/1992, come sopra modificati, è il seguente.

«Art. 1 *(Composizione del comitato)*. — 1. Il comitato previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1992, n. 172, di seguito denominata "legge", è presieduto dal *presidente, o da un suo delegato, della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.*

2 Fanno altresì parte del comitato di cui al comma 1:

a) cinque rappresentanti designati da ciascuno dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle finanze, dell'interno e di grazia e giustizia, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o, se si tratta di magistrati, a quella di magistrato di corte d'appello o equiparato,

b) tre membri nominati annualmente dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, su designazione delle associazioni nazionali di categoria in esso rappresentate, assicurando il principio della rotazione. Di tale nomina si dà atto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ad eccezione dei membri indicati alla lettera *b)* del comma 2 che durano in carica un anno, i componenti il comitato nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per una sola volta.

4. Il comitato di cui al comma 1 si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, di un ufficio di segreteria tecnica, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione

generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo. *La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a. provvede a dotare l'ufficio dei beni, degli strumenti e del personale amministrativo in numero non inferiore a due e non superiore a quattro unità, ponendo le relative spese a carico del Fondo.*

5. L'ufficio di segreteria tecnica è composto da tre rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I componenti l'ufficio di segreteria tecnica sono nominati con lo stesso decreto di nomina dei membri del comitato e partecipano alle riunioni del comitato medesimo. *Le amministrazioni interessate assicurano ogni possibile collaborazione per agevolare l'espletamento dei compiti del comitato e dell'ufficio di segreteria tecnica*».

«Art. 2 *(Attribuzioni del comitato)*. — 1. Spetta al comitato:

a) *accertare, previo espletamento di ogni attività istruttoria utile, l'esistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per la concessione dell'elargizione prevista dall'art. 1, comma 1, della legge e della relativa provvisionale, così come stabilito dall'art. 4 della legge stessa. A tal fine il comitato acquisisce anche a mezzo del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato, oltre al rapporto iniziale di cui all'art.* 5-bis, *comma 1, della legge, una relazione dettagliata in ordine alla natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, al nesso di causalità, ai singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge, nonché all'entità del danno patrimoniale. Il prefetto, raccolti gli elementi dagli organi di polizia e dagli altri organi tecnici competenti, provvede all'invio della relazione in tempo utile al rispetto dei termini del procedimento. Ai fini della relazione, il prefetto può ottenere dall'autorità giudiziaria copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto, nei limiti di quanto previsto dall'art.* 5-bis, *comma 2, della legge. Il comitato può inoltre esperire ulteriori accertamenti e richiedere alla competente autorità giudiziaria, nei predetti limiti, copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto;*

b) proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione da assumere *in ordine alle elargizioni e alle provvisionali*, tenuto conto della dotazione del Fondo, in ordine alle domande ed alle modalità per l'eventuale liquidazione;

c) procedere ai necessari accertamenti in ordine all'impiego, entro un termine congruo, delle somme corrisposte in relazione al ripristino dei beni distrutti o danneggiati, anche sulla base della documentazione prodotta dall'interessato;

d) disporre, anche sulla base di segnalazioni del prefetto che ha redatto il rapporto di cui alla lettera *a)*, le opportune verifiche in ordine ai provvedimenti già adottati o alle proposte già formulate, e proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri la revoca dell'elargizione *e della provvisionale* nei casi previsti dalla legge;

e) verificare semestralmente la rispondenza della gestione del Fondo alle finalità previste dalla legge;

f) esprimere pareri su ogni altra questione relativa all'applicazione della legge.

2. *Nello svolgimento dei compiti indicati nel comma 1 il comitato può avvalersi delle prestazioni di uno o più periti, retribuiti a tariffa professionale quando, tenuto conto anche dei termini stabiliti per il procedimento, il ricorso a tali prestazioni è reso necessario dalla complessità degli accertamenti o delle verifiche da effettuare. Le relative spese sono poste a carico del Fondo*».

«Art. 3 *(Concessione in misura proporzionale)*. — 1. Ai fini della presentazione delle proposte di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il comitato stabilisce, all'inizio di ciascun anno, in via provvisoria e nei limiti stabiliti dalla legge, la misura percentuale dell'ammontare complessivo delle elargizioni *e delle provvisionali* di cui al comma 2 che può essere concesso, tenendo conto delle previsioni, relativamente all'anno considerato, sulle disponibilità del Fondo al netto delle spese di gestione, e sulle domande che potranno essere presentate dagli interessati. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, sulla base delle effettive risultanze, il comitato provvede alle determinazione definitive delle misure da proporre.

2. Esaminata la domanda e la documentazione comunque acquisita, il comitato, ferme restando le determinazioni di cui al comma 1, provvede ad individuare la misura dell'ammontare complessivo della elargizione *o dell'ammontare della provvisionale* che può essere corrisposta in relazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge. Quando il procedimento penale per il fatto che ha causato il danno non è ancora definito con provvedimento di archiviazione o con sentenza ancorché non definitiva, e si procede alla concessione dell'elargizione, può disporsi esclusivamente la corresponsione di una provvisionale pari al *cinquanta per cento* dell'ammontare complessivo predetto, fermo restando il limite stabilito ai sensi del comma 1. All'esito della sentenza di primo grado o del provvedimento di archiviazione, sulla base delle risultanze giudiziarie, verificata nuovamente la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'elargizione, è disposta la liquidazione della parte residua dell'importo provvisorio o di quello definitivo.

3. Con le modalità di cui al comma 1, il comitato definisce altresì i criteri di liquidazione delle elargizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge, anche tenendo conto della consistenza di cassa del Fondo con riferimento al corrispondente periodo temporale».

«Art. 4 *(Speditezza e riservatezza del procedimento)*. — 1. Tutti gli organi chiamati a svolgere funzioni nell'ambito del procedimento di elargizione curano che la rispettiva attività sia espletata in base a criteri tali da assicurare la massima speditezza del procedimento medesimo.

2. Il termine per la definizione del procedimento è fissato in *giorni novanta* che decorrono dalla data in cui la domanda per la concessione dell'elargizione perviene al comitato di cui all'art. 1.

3. Gli atti del procedimento di elargizione devono essere custoditi in forme idonee a garantirne la massima riservatezza. Analoghe cautele devono essere adottate nella fase dell'acquisizione della documentazione necessaria e della relativa comunicazione tra gli organi interessati.

4. Il comitato di cui all'art. 1 provvede con celerità all'attuazione del disposto di cui all'art. 5, comma 5, della legge, verificando periodicamente l'idoneità delle misure adottate.

5. Negli atti del procedimento, gli elementi di identificazione dei soggetti interessati devono essere indicati nei limiti indispensabili ai fini dei controlli sul procedimento e sull'attività del Fondo».

«Art. 5 *(Validità delle deliberazioni del comitato e compensi)*. — 1. Le riunioni del comitato sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

2. Per ogni riunione del comitato spetta ai membri ed ai segretari un gettone di presenza il cui ammontare è determinato dal consiglio di amministrazione *della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.*

3. Gli atti ed i documenti relativi al procedimento di elargizione sono coperti dal segreto di ufficio e di essi o del loro contenuto è vietata la pubblicazione; quando si tratta di atti o documenti di un procedimento penale si applicano le disposizioni previste dall'art. 684 del codice penale e dall'art. 115 del codice di procedura penale».

«Art. 6 *(Revoca)*. — 1. Ai fini dell'eventuale *revoca del provvedimento di concessione dell'elargizione o della provvisionale ai sensi dell'art. 4, commi 4, 4*-bis *e 5, della legge*, il comitato acquisisce ogni ulteriore idonea documentazione necessaria e richiede altresì all'autorità giudiziaria copia delle decisioni il cui contenuto rileva ai fini della decisione sulla revoca, anche se intervenute successivamente alla sentenza di primo grado».

«Art. 7 *(Modalità per l'amministrazione del Fondo)*. — 1. *La Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.* deve tenere contabilità e scritture separate per le operazioni attinenti alla gestione patrimoniale del Fondo, nonché una separata amministrazione dei beni ad essa pertinenti, in modo che risulti identificato il patrimonio destinato a rispondere delle obbligazioni del Fondo stesso, anche ai fini della rideterminazione della misura percentuale di cui all'art. 6, comma 2, della legge.

2. Il consiglio di amministrazione *della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.*, nel deliberare sull'impiego delle somme disponibili, deve aver riguardo alle esigenze di liquidità del Fondo. Le somme disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano».

«Art. 8 *(Rendiconto del Fondo)*. — 1. Il rendiconto della gestione patrimoniale del Fondo, approvato dal consiglio di amministrazione *della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.*, deve essere trasmesso, unitamente alle relazioni dello stesso consiglio di amministrazione e del comitato di cui all'art. 5 della legge, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

2. Il rendiconto deve comprendere le seguenti voci in entrata:

a) i contributi, di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

b) le quote di cui alla lettera *c)* dell'art. 6, comma 1, della legge, di competenza dell'esercizio;

c) le somme ripetute ai sensi dell'art. 4 della legge;

d) altre entrate, da indicare analiticamente.

3. Il rendiconto deve altresì comprendere le seguenti voci in uscita:

a) le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 della legge;

b) le spese sostenute *dalla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici S.p.a.* per la gestione del Fondo;

c) altre uscite, da indicare analiticamente.

«Art. 11 *(Domanda per la concessione dell'elargizione)*. — 1. La domanda per la concessione dell'elargizione deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del prefetto della provincia nel cui territorio si è verificato l'evento denunciato o per il tramite dell'ufficio di segreteria tecnica del comitato di cui all'art. 1.

2. La domanda deve essere corredata da idonea e dettagliata documentazione, comprovante la natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, il rapporto di causalità, i singoli presupposti positivi e negativi previsti dalla legge e l'ammontare del danno. Nella domanda dovrà essere esplicitamente dichiarata l'esistenza o meno di contratti di assicurazione relativi ai beni danneggiati o distrutti; in caso affermativo, dovranno essere allegate copie delle relative polizze.

3. Le domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto dovranno essere integrate, entro sessanta giorni dalla predetta data, con gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

4. *Il comitato, direttamente o per tramite del prefetto, può chiedere chiarimenti all'interessato e può invitarlo ad integrare la documentazione mancante*».

94G0238

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 16 giugno 1994.

Differimento della data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza della pretura circondariale di Alessandria.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente: «Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1989 relativo alla revisione dei circondari pretorili e soppressione di sezioni distaccate del distretto di corte di appello di Torino;

Visto il decreto interministeriale 30 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 ottobre 1993, n. 237, con il quale, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, sono state soppresse ed accorpate alla pretura circondariale di Alessandria le sezioni distaccate di Ovada e Valenza, già comprese nella tabella *B* allegata alla legge 1° febbraio 1989, n. 30;

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1993 con il quale la data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza, già determinata con decreto interministeriale 30 agosto 1993 per il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, è stata differita al 4 luglio 1994;

Ritenuta la opportunità di far coincidere la soppressione delle suindicate sezioni distaccate di pretura con l'inizio del funzionamento, nelle suddette sedi, degli uffici del giudice di pace, istituiti con la legge 21 novembre 1991, n. 374;

Decreta:

La data di cessazione del funzionamento delle sezioni distaccate di Ovada e Valenza, già determinata con decreto interministeriale 30 agosto 1993 per il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione e differita al 4 luglio 1994 con decreto ministeriale 17 dicembre 1993, è ulteriormente differita al 19 dicembre 1994.

Roma, 16 giugno 1994

Il Ministro: BIONDI

94A4326

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° aprile 1994, sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del

tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il comma 5 dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione di una sesta tranche disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° aprile 1994, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1994 citato nelle premesse.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 giugno 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° luglio 1994 con corresponsione di novanta giorni di dietimi d'interesse. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 180.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 23 marzo 1994, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° luglio 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4327

DECRETO 23 giugno 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale rissuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio e 7 giugno 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1997, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sara applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a L. 99,60%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della settima tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 luglio 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 4 luglio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per novantatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1°.aprile 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 4 luglio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 127.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4328

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di

cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio e 7 giugno 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a L. 99,05%,

tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della settima tranche dei B.T.P. 8,50% - 1° aprile 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 30 giugno 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 luglio 1994, con corresponsione di dietimi di interesse per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi

Art. 13.

Il 4 luglio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per novantatre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 4 luglio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 85.000.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4329

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1993, 6 e 30 dicembre 1993, 21 gennaio, 21 febbraio, 22 aprile e 23 maggio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4,

ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti,

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto 24 febbraio 1994 citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1993/2023.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1994, non verrà corrisposta, dal momento che è già pervenuta a scadenza.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a lire 93,75%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effetuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della seconda tranche dei B.T.P. 8,50% 1° aprile 1994/2004;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° luglio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione della procedura

di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di una nona tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al mensionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata nel comunicato stampa di cui all'art. 9 del presente decreto, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti». Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete».

Gli «specialisti» avranno un termine di 30 minuti a decorrere da detta comunicazione via «Rete», per inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono neppure ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della ottava tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali 1° novembre 1993/2023, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessere presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 luglio 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse per sessantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 5 luglio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantaquattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023. Dette operazioni avranno inizio il 5 luglio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione. nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 45.000.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relative all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4330

DECRETO 23 giugno 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1994, settima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto che il 1° luglio 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 20 giugno 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990);

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 7 e 22 aprile, 6 e 23 maggio e 7 giugno 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 21 giugno 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 84.768 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termine del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

I base all'art. 4, punto 2, del decreto 24 febbraio 1994 citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare viene determinato in lire 100 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 1.532.400.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 1° luglio 1994, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 23 marzo 1994, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° ottobre ed il 1° aprile di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° aprile 1994/2004.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° aprile 1994.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° luglio 1994, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 20, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, pari a L. 98,15%, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° aprile 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quinto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 5 al 7 luglio 1994.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effetuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, e dei titoli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quinto dell'art. 1, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni

che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti.

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dell'ottava tranche dei B.T.P. 9% 1° novembre 1993/2023;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° luglio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione durata nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di un'ottava tranche dei buoni di cui al

presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata nel comunicato stampa di cui all'art. 9 del presente decreto, nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti». Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete».

Gli «specialisti» avranno un termine di 30 minuti a decorrere da detta comunicazione via «Rete», per inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare. Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono neppure ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della settima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime 3 aste dei B.T.P. decennali 1° aprile 1994/2004, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 5 luglio 1994, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse per novantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 5 luglio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per novantaquattro giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° aprile 1994; dovranno essere corrisposti novantaquattro giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposta all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari,

l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, versati per il rinnovo.

Art. 18.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono esser firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° luglio 1994, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 19.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° luglio 1994, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 20.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° aprile 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 5 luglio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili

Art. 21.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 22.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 23.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 42.500.000.000, faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1994

Il Ministro: DINI

94A4331

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 aprile 1994

Determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 444;

Veduta la legge 24 settembre 1971, n. 820;

Veduta la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Veduti gli articoli 5 e 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270,

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito nella legge 6 ottobre 1988, n. 426;

Veduto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Veduta la legge 5 giugno 1990 n. 148;

Veduta la legge 6 febbraio 1992, n. 104;

Veduto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Veduto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35;

Veduto l'art. 4, commi 12, 13 e 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che dispone la rideterminazione degli organici del personale della scuola e la programmazione delle nuove assunzioni nei ruoli del medesimo personale;

Veduto il piano pluriennale del 15 ottobre 1992 sulla rideterminazione del rapporto medio alunni/classi, per il triennio 1993-95;

Veduto il decreto interministeriale n. 130 del 15 aprile 1994 sulla rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni/classi, per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96;

Rilevata la necessità di dettare disposizioni sulla determinazione degli organici delle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96;

Decreta:

Art. 1.

1. Nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 è indicata la consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, prevista per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96, tenuto conto delle prevedibili cessazioni dal servizio, del numero e delle effettive esigenze di funzionamento delle classi e sezioni da costituire, in conformità alle indicazioni del piano pluriennale di rideterminazione del rapporto alunni/classi definito con il decreto interministeriale n. 130 del 15 aprile 1994

Art. 2.

1. Per gli anni scolastici 1994-95 e 1995-96 le dotazioni organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado sono definite dai provveditori agli studi, nei limiti della consistenza dell'organico provinciale complessivo, previsto dalle tabelle allegate, per ciascun grado di istruzione, in relazione alle necessità di personale corrispondenti al numero delle classi previste in ciascuna scuola e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo alla durata dell'attività formativa, per anno di corso e indirizzo di studi.

2. Per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado i provveditori agli studi determinano la dotazione organica corrispondente alle attività di sostegno necessarie per l'integrazione di alunni portatori di handicap, nei limiti della relativa dotazione organica provinciale prevista nelle tabelle allegate.

3. Per la scuola secondaria superiore i posti di insegnamento necessari allo svolgimento delle attività di sostegno sono determinati a livello provinciale in conformità alle previsioni contenute nell'allegata tabella 4-*bis*.

Art. 3.

1. Le dotazioni organiche di cui alle tabelle 1, 2, 3 e 4, comprendono per ciascun grado di scuola, la dotazione di personale docente, determinata tenendo conto anche degli indici di disagio economico, socio-culturale e scolastico esposti nell'allegata tabella DS, da utilizzare per le seguenti finalità:

A) Copertura delle maggiori esigenze derivanti da eventuali scostamenti tra le classi previste e quelle effettivamente costituite.

B) Sostituzione degli insegnanti assenti per l'intero anno scolastico o per periodi di durata superiore a cinque mesi.

C) Attuazione dei nuovi orientamenti educativi per la scuola materna definiti con il decreto ministeriale 3 giugno 1991.

D) Attuazione degli obiettivi formativi fissati, per la scuola elementare, dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, con particolare riguardo allo sviluppo dell'insegnamento della lingua straniera.

E) Diffusione di processi di innovazione didattica e sperimentazione di nuovi ordinamenti e strutture curricolari, con particolare riguardo alle iniziative coerenti con le linee di riforma dell'istruzione secondaria.

F) Realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi.

G) Supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi.

2. Per la scuola elementare la dotazione di cui al comma 1 è determinata dai provveditori agli studi, nell'ambito della consistenza complessiva dell'organico provinciale definita, con la tabella 2, a norma dell'art. 15, commi 5 e 7, della legge 5 giugno 1990, n. 148, in modo da assicurare la disponibilità necessaria di personale per il conseguimento degli obiettivi formativi e organizzativi fissati dalla stessa legge. Entro i limiti stabiliti dalla dotazione organica complessivamente prevista a livello nazionale, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può procedere alla ridistribuzione di posti in organico tra le circoscrizioni provinciali, in relazione ad esigenze sopravvenute.

3. La dotazione organica di cui al comma 1 è comprensiva della dotazione organica aggiuntiva per la scuola materna e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, stabilita dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35. Con l'annuale decreto previsto dall'art. 13, commi 2 e 8, della legge 20 maggio 1982, n. 270, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri di ripartizione delle dotazioni di cui al comma 1 tra i singoli insegnamenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado.

Art. 4.

1. Per l'anno scolastico 1994-95 le dotazioni organiche del personale direttivo sono conseguenziali all'attuazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica previsto dall'ordinanza ministeriale n. 21 del 25 gennaio 1994.

2. Per l'anno scolastico 1995-96, con successivo decreto, saranno stabilite le modalità per la rideterminazione degli organici del personale direttivo, in coerenza al piano di razionalizzazione e ridimensionamento degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, da definire in conformità alle disposizioni che saranno emanate con i decreti legislativi previsti dall'art. 4, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 5.

1. Le riduzioni degli organici provinciali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, previste in conseguenza del piano di rideterminazione dei rapporti medi provinciali alunni/classi, definito con il decreto interministeriale n. 130 del 15 aprile 1994, sono indicate nell'allegata tabella 5.

2. La dotazione organica dei coordinatori amministrativi, per l'anno scolastico 1994-95, è conseguenziale al piano di razionalizzazione della rete scolastica previsto dall'ordinanza ministeriale n. 21 del 25 gennaio 1994.

Art. 6.

1. Con successivo decreto saranno emanate disposizioni per la programmazione delle nuove assunzioni in ruolo di personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, a norma dell'art. 4, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 15 aprile 1994

Il Ministro della pubblica istruzione
JERVOLINO RUSSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 48

TABELLA 1 - org.
Scuola Materna

Province	Organico 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Organico 94/95 (D)	Incremento Organico (E= D-A)	% Incremento Organico (F=E/A*100)
AGRIGENTO	932	926	5	965	33	3,54
ALESSANDRIA	489	477	10	512	23	4,70
ANCONA	883	874	0	879	-4	-0,45
AREZZO	492	489	0	479	-13	-2,64
ASCOLI PICENO	685	681	1	704	19	2,77
ASTI	191	190	2	201	10	5,24
AVELLINO	1076	1051	6	1096	20	1,86
BARI	2610	2529	25	2713	103	3,95
BELLUNO	236	224	1	237	1	0,42
BENEVENTO	784	773	5	789	5	0,64
BERGAMO	583	571	10	618	35	6,00
BOLOGNA	545	544	5	598	53	9,72
BRESCIA	770	752	7	800	30	3,90
BRINDISI	1000	990	3	1011	11	1,10
CAGLIARI	1020	1035	6	1033	13	1,27
CALTANISSETTA	540	532	4	569	29	5,37
CAMPOBASSO	390	394	1	395	5	1,28
CASERTA	1615	1595	10	1642	27	1,67
CATANIA	1394	1383	20	1435	41	2,94
CATANZARO	2329	2317	5	2296	-33	-1,42
CHIETI	758	750	4	746	-12	-1,58
COMO	679	663	7	682	3	0,44
COSENZA	1720	1716	7	1695	-25	-1,45
CREMONA	360	351	5	381	21	5,83
CUNEO	740	722	11	759	19	2,57
ENNA	485	479	1	493	8	1,65
FERRARA	150	149	0	167	17	11,33
FIRENZE	1249	1235	12	1317	68	5,44
FOGGIA	1239	1231	7	1282	43	3,47
FORLI'	636	635	2	656	20	3,14
FROSINONE	1176	1171	6	1168	-8	-0,68
GENOVA	705	689	12	708	3	0,43
GORIZIA	180	182	2	211	31	17,22
GROSSETO	292	288	4	290	-2	-0,68
IMPERIA	287	282	1	292	5	1,74
ISERNIA	237	233	1	239	2	0,84
L'AQUILA	540	543	1	542	2	0,37
LA SPEZIA	244	242	1	259	15	6,15
LATINA	1040	1037	3	1094	54	5,19
LECCE	1726	1692	7	1715	-11	-0,64
LIVORNO	278	266	1	298	20	7,19
LUCCA	569	567	5	560	-9	-1,58
MACERATA	512	509	3	521	9	1,76
MANTOVA	591	588	2	592	1	0,17
MASSA CARRARA	345	341	2	341	-4	-1,16
MATERA	586	589	4	584	-2	-0,34
MESSINA	1148	1134	19	1138	-10	-0,87
MILANO	3330	3258	47	3498	168	5,05
MODENA	496	482	14	530	34	6,85
NAPOLI	6000	5839	30	6120	120	2,00
NOVARA	548	534	6	560	12	2,19
NUORO	684	683	3	689	5	0,73
ORISTANO	275	285	1	266	-9	-3,27
PADOVA	342	344	2	352	10	2,92

TABELLA 1 - org.
Scuola Materna

Province	Organico 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Organico 94/95 (D)	Incremento Organico (E= D-A)	% Incremento Organico (F=E/A*100)
PALERMO	1136	1124	9	1182	46	4,05
PARMA	243	230	9	251	8	3,29
PAVIA	379	365	2	423	44	11,61
PERUGIA	1091	1074	5	1122	31	2,84
PESARO	551	542	1	530	-21	-3,81
PESCARA	569	551	7	565	-4	-0,70
PIACENZA	248	239	7	258	10	4,03
PISA	527	518	2	527	0	0,00
PISTOIA	326	317	4	335	9	2,76
PORDENONE	249	242	3	250	1	0,40
POTENZA	965	964	3	949	-16	-1,66
RAGUSA	822	783	11	797	-25	-3,04
RAVENNA	270	266	2	277	7	2,59
REGGIO CALABRIA	1142	1160	18	1117	-25	-2,19
REGGIO EMILIA	211	202	4	211	0	0,00
RIETI	372	366	2	368	-4	-1,08
ROMA	2776	2716	21	2850	74	2,67
ROVIGO	208	207	0	205	-3	-1,44
SALERNO	2360	2295	19	2409	49	2,08
SASSARI	813	809	2	820	7	0,86
SAVONA	262	260	3	283	21	8,02
SIENA	361	359	2	375	14	3,88
SIRACUSA	760	753	4	773	13	1,71
SONDRIO	276	269	4	286	10	3,62
TARANTO	998	970	2	1018	20	2,00
TERAMO	703	693	0	693	-10	-1,42
TERNI	322	322	2	328	6	1,86
TORINO	2357	2293	23	2394	37	1,57
TRAPANI	555	553	3	564	9	1,62
TREVISO	419	417	7	421	2	0,48
TRIESTE	71	70	1	116	45	63,38
UDINE	792	799	5	778	-14	-1,77
VARESE	470	465	4	487	17	3,62
VENEZIA	713	698	14	725	12	1,68
VERCELLI	448	442	2	470	22	4,91
VERONA	560	548	6	579	19	3,39
VICENZA	578	578	9	607	29	5,02
VITERBO	467	457	2	484	17	3,64
totale	**75081**	**73952**	**583**	**76544**	**1463**	**1,95**

(A) Organico 93/94 : totale provinciale dei posti sede, dei posti di sostegno e dei posti DOA dell'organico di diritto a.s. 93/94

(C) Cessazioni 94: stima del numero di docenti che cesseranno dal 1.9 94

(D) Organico 94/95: totale provinciale dei posti sede, dei posti di sostegno, dei posti DOP e dei posti di disagio previsti per l'organico di diritto a.s.94/95

(F) Percentuale di incremento sull'organico dell.a.s. 93/94

TABELLA 1 - org.
Scuola Materna

Province	Organico 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Organico 95/96 (D)	Incremento Organico (E= D-A)	% Incremento Organico (F=E/A*100)
AGRIGENTO	965	921	5	984	19	1,97
ALESSANDRIA	512	467	10	518	6	1,17
ANCONA	879	874	0	875	-4	-0,46
AREZZO	479	489	0	484	5	1,04
ASCOLI PICENO	704	680	1	714	10	1,42
ASTI	201	188	2	206	5	2,49
AVELLINO	1096	1045	6	1107	11	1,00
BARI	2713	2504	24	2753	40	1,47
BELLUNO	237	223	1	236	-1	-0,42
BENEVENTO	789	768	5	799	10	1,27
BERGAMO	618	561	9	625	7	1,13
BOLOGNA	598	539	5	608	10	1,67
BRESCIA	800	745	7	811	11	1,38
BRINDISI	1011	987	3	1023	12	1,19
CAGLIARI	1033	1029	6	1043	10	0,97
CALTANISSETTA	569	528	4	580	11	1,93
CAMPOBASSO	395	393	1	400	5	1,27
CASERTA	1642	1585	10	1658	16	0,97
CATANIA	1435	1363	19	1471	36	2,51
CATANZARO	2296	2312	5	2324	28	1,22
CHIETI	746	746	4	752	6	0,80
COMO	682	656	7	685	3	0,44
COSENZA	1695	1709	7	1703	8	0,47
CREMONA	381	346	5	380	-1	-0,26
CUNEO	759	711	11	768	9	1,19
ENNA	493	478	1	497	4	0,81
FERRARA	167	149	0	167	0	0,00
FIRENZE	1317	1223	12	1337	20	1,52
FOGGIA	1282	1224	7	1294	12	0,94
FORLI'	656	633	2	657	1	0,15
FROSINONE	1168	1165	6	1181	13	1,11
GENOVA	708	677	12	712	4	0,56
GORIZIA	211	180	2	212	1	0,47
GROSSETO	290	284	4	292	2	0,69
IMPERIA	292	281	1	297	5	1,71
ISERNIA	239	232	1	239	0	0,00
L'AQUILA	542	542	1	546	4	0,74
LA SPEZIA	259	241	1	264	5	1,93
LATINA	1094	1034	3	1112	18	1,65
LECCE	1715	1685	7	1744	29	1,69
LIVORNO	298	265	1	306	8	2,68
LUCCA	560	562	5	567	7	1,25
MACERATA	521	506	3	525	4	0,77
MANTOVA	592	586	2	594	2	0,34
MASSA CARRARA	341	339	2	343	2	0,59
MATERA	584	585	4	587	3	0,51
MESSINA	1138	1115	19	1147	9	0,79
MILANO	3498	3211	46	3539	41	1,17
MODENA	530	468	14	536	6	1,13
NAPOLI	6120	5809	30	6149	29	0,47
NOVARA	560	528	6	560	0	0,00
NUORO	689	680	3	691	2	0,29
ORISTANO	266	284	1	265	-1	-0,38
PADOVA	352	342	2	352	0	0,00

TABELLA 1 - org.
Scuola Materna

Province	Organico 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Organico 95/96 (D)	Incremento Organico (E= D-A)	% Incremento Organico (F=E/A*100)
PALERMO	1182	1115	9	1206	24	2,03
PARMA	251	221	8	258	7	2,79
PAVIA	423	363	2	429	6	1,42
PERUGIA	1122	1069	5	1127	5	0,45
PESARO	530	541	1	529	-1	-0,19
PESCARA	565	544	7	574	9	1,59
PIACENZA	258	232	7	258	0	0,00
PISA	527	516	2	533	6	1,14
PISTOIA	335	313	4	339	4	1,19
PORDENONE	250	239	3	254	4	1,60
POTENZA	949	961	3	956	7	0,74
RAGUSA	797	772	11	803	6	0,75
RAVENNA	277	264	2	278	1	0,36
REGGIO CALABRIA	1117	1142	18	1124	7	0,63
REGGIO EMILIA	211	198	4	213	2	0,95
RIETI	368	364	2	370	2	0,54
ROMA	2850	2695	20	2887	37	1,30
ROVIGO	205	207	0	205	0	0,00
SALERNO	2409	2276	19	2434	25	1,04
SASSARI	820	807	2	826	6	0,73
SAVONA	283	257	3	284	1	0,35
SIENA	375	357	2	385	10	2,67
SIRACUSA	773	749	4	780	7	0,91
SONDRIO	286	265	4	322	36	12,59
TARANTO	1018	968	2	1029	11	1,08
TERAMO	693	693	0	686	-7	-1,01
TERNI	328	320	2	333	5	1,52
TORINO	2394	2270	22	2429	35	1,46
TRAPANI	564	550	3	570	6	1,06
TREVISO	421	410	7	424	3	0,71
TRIESTE	116	69	1	122	6	5,17
UDINE	778	794	5	772	-6	-0,77
VARESE	487	461	4	492	5	1,03
VENEZIA	725	684	14	728	3	0,41
VERCELLI	470	440	2	482	12	2,55
VERONA	579	542	5	583	4	0,69
VICENZA	607	569	9	612	5	0,82
VITERBO	484	455	2	489	5	1,03
totale	**76544**	**73369**	**575**	**77344**	**800**	**1,05**

(A) Organico 94/95: totale provinciale dei posti sede, dei posti di sostegno, dei posti DOP e dei posti di disagio previsti per l'organico di diritto a s.94/95

(B) Titolari previsti per l'a.s 94/95 in assenza di immissioni in ruolo

(C) Cessazioni 95: stima del numero di docenti che cesseranno dal 1.9.95

(D) Organico 95/96: totale provinciale dei posti sede, dei posti di sostegno, dei posti DOP e dei posti di disagio previsti per l'organico di diritto a.s 95/96

(F) Percentuale di incremento sull'organico dell a s 94/95

TABELLA 2 - org.
Scuola Elementare

Province	Titolari 93/94 (A)	Cessazioni 94 (B)	Organico 94/95(*) (C)
AGRIGENTO	2289	42	2398
ALESSANDRIA	1651	18	1601
ANCONA	1908	20	1925
AREZZO	1414	25	1342
ASCOLI PICENO	1623	29	1663
ASTI	823	12	867
AVELLINO	2483	86	2556
BARI	7133	118	7492
BELLUNO	976	9	993
BENEVENTO	1935	56	1944
BERGAMO	4116	55	4223
BOLOGNA	2861	39	2857
BOLZANO (*)	2551	73	3152
BRESCIA	4549	35	4594
BRINDISI	2002	15	2023
CAGLIARI	3577	27	3570
CALTANISSETTA	1534	19	1543
CAMPOBASSO	1124	19	1148
CASERTA	4847	104	5032
CATANIA	5142	87	5470
CATANZARO	5327	104	5165
CHIETI	1880	26	1868
COMO	3297	54	3409
COSENZA	4928	91	4938
CREMONA	1299	9	1285
CUNEO	2501	16	2585
ENNA	1143	19	1087
FERRARA	1198	9	1195
FIRENZE	4047	42	3963
FOGGIA	3610	73	3634
FORLI'	2536	36	2515
FROSINONE	2781	40	2882
GENOVA	2893	58	2859
GORIZIA	468	0	460
GROSSETO	987	1	931
IMPERIA	891	18	909
ISERNIA	569	7	585
L'AQUILA	1639	41	1622
LA SPEZIA	773	13	820
LATINA	2322	16	2379
LECCE	3614	45	3637
LIVORNO	1104	17	1094
LUCCA	1598	13	1623
MACERATA	1375	25	1378
MANTOVA	1519	16	1443

TABELLA 2 - org
Scuola Elementare

Province	Titolari 93/94 (A)	Cessazioni 94 (B)	Organico 94/95(*) (C)
MASSA CARRARA	862	14	818
MATERA	1145	24	1092
MESSINA	4012	100	4091
MILANO	15253	245	14929
MODENA	2336	54	2360
NAPOLI	14652	243	15296
NOVARA	2221	20	2300
NUORO	1621	8	1600
ORISTANO	883	1	875
PADOVA	3425	56	3413
PALERMO	5808	91	6147
PARMA	1344	21	1337
PAVIA	1834	25	1825
PERUGIA	2864	52	2875
PESARO	1629	25	1588
PESCARA	1318	20	1354
PIACENZA	1008	12	1012
PISA	1572	30	1618
PISTOIA	1040	10	1011
PORDENONE	1243	13	1247
POTENZA	2547	42	2621
RAGUSA	1348	19	1421
RAVENNA	1266	12	1203
REGGIO CALABRIA	3811	90	3948
REGGIO EMILIA	1843	28	1811
RIETI	945	10	902
ROMA	14240	308	14648
ROVIGO	1071	9	1066
SALERNO	5916	75	6172
SASSARI	2505	22	2452
SAVONA	1061	17	1062
SIENA	981	15	967
SIRACUSA	1914	23	1994
SONDRIO	894	8	901
TARANTO	3023	53	3006
TERAMO	1490	14	1524
TERNI	1017	11	955
TORINO	9063	100	9245
TRAPANI	2369	28	2475
TRENTO	2611	45	2578
TREVISO	3501	54	3549
TRIESTE	654	0	682
UDINE	2431	21	2407
VARESE	3288	45	3450
VENEZIA	3335	59	3329

TABELLA 2 - org.
Scuola Elementare

Province	Titolari 93/94 (A)	Cessazioni 94 (B)	Organico 94/95(*) (C)
VERCELLI	1531	22	1545
VERONA	3530	31	3406
VICENZA	3459	45	3531
VITERBO	1282	8	1338
Posti lingua straniera(**)			2700
totale	**257833**	**3955**	**264335**

(*) I dati di Bolzano sono relativi all'intera provincia ed ottenuti sommando i valori dei tre gruppi linguistici.

(**)Posti da distribuire per lo sviluppo della lingua straniera

(B) Cessazioni 94: stima del numero di docenti che cesseranno dal 1.9.94

TABELLA 2 - org.
Scuola Elementare

Province	Titolari 94/95 (A)	Cessazioni 95 (B)	Organico 95/96 (C)
AGRIGENTO	2247	41	2301
ALESSANDRIA	1633	17	1580
ANCONA	1888	20	1844
AREZZO	1389	25	1369
ASCOLI PICENO	1594	29	1647
ASTI	811	12	857
AVELLINO	2397	83	2591
BARI	7015	116	7694
BELLUNO	967	9	1024
BENEVENTO	1879	54	2017
BERGAMO	4061	54	4197
BOLOGNA	2822	39	2948
BOLZANO (*)	2478	71	3354
BRESCIA	4514	35	4482
BRINDISI	1987	15	2030
CAGLIARI	3550	26	3489
CALTANISSETTA	1515	19	1611
CAMPOBASSO	1105	19	1172
CASERTA	4743	102	5366
CATANIA	5055	86	5461
CATANZARO	5223	102	4882
CHIETI	1854	26	1883
COMO	3243	53	3431
COSENZA	4837	90	4966
CREMONA	1290	8	1375
CUNEO	2485	16	2593
ENNA	1124	19	1147
FERRARA	1189	9	1155
FIRENZE	4005	42	3945
FOGGIA	3537	72	3639
FORLI'	2500	36	2530
FROSINONE	2741	40	2776
GENOVA	2835	57	2876
GORIZIA	468	0	522
GROSSETO	986	1	912
IMPERIA	873	18	974
ISERNIA	562	7	611
L'AQUILA	1598	40	1553
LA SPEZIA	760	13	832
LATINA	2306	16	2370
LECCE	3569	45	3508
LIVORNO	1087	17	1081
LUCCA	1585	13	1570
MACERATA	1350	25	1362
MANTOVA	1503	16	1440

TABELLA 2 - org.
Scuola Elementare

Province	Titolari 94/95 (A)	Cessazioni 95 (B)	Organico 95/96 (C)
MASSA CARRARA	848	14	802
MATERA	1121	24	1148
MESSINA	3912	97	4126
MILANO	15008	241	14804
MODENA	2282	53	2341
NAPOLI	14409	239	15257
NOVARA	2201	20	2277
NUORO	1613	8	1553
ORISTANO	882	1	825
PADOVA	3369	55	3372
PALERMO	5717	89	6126
PARMA	1323	20	1315
PAVIA	1809	25	1807
PERUGIA	2812	51	2803
PESARO	1604	24	1581
PESCARA	1298	19	1355
PIACENZA	996	12	994
PISA	1542	29	1563
PISTOIA	1030	10	1045
PORDENONE	1230	13	1253
POTENZA	2505	41	2532
RAGUSA	1329	19	1451
RAVENNA	1254	12	1201
REGGIO CALABRIA	3721	88	3963
REGGIO EMILIA	1815	27	1789
RIETI	935	10	864
ROMA	13932	301	14474
ROVIGO	1062	8	1067
SALERNO	5841	74	6143
SASSARI	2483	21	2509
SAVONA	1044	17	1022
SIENA	966	15	1005
SIRACUSA	1891	22	1929
SONDRIO	886	7	932
TARANTO	2970	52	2938
TERAMO	1476	14	1503
TERNI	1006	11	964
TORINO	8963	99	9363
TRAPANI	2341	28	2400
TRENTO	2566	44	2751
TREVISO	3447	53	3636
TRIESTE	654	0	747
UDINE	2410	21	2392
VARESE	3243	45	3372
VENEZIA	3276	58	3413

TABELLA 2 - org.
Scuola Elementare

Province	Titolari 94/95 (A)	Cessazioni 95 (B)	Organico 95/96 (C)
VERCELLI	1509	22	1540
VERONA	3499	31	3510
VICENZA	3414	45	3682
VITERBO	1274	8	1238
totale	**253878**	**3890**	**261644**

(*) I dati di Bolzano sono relativi all'intera provincia ed ottenuti sommando i valori dei tre gruppi linguistici.

(A) Titolari previsti per l'a.s.94/95 in assenza di immissioni in ruolo

(B): Stima del numero dei docenti che cesseranno dal servizio dal 1.9.1995.

TABELLA 3 - org.
Scuola Secondaria di I grado

Province	Organico 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Organico 94/95 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
AGRIGENTO	2194	2372	96	2133	61	2,78
ALESSANDRIA	1359	1336	47	1268	91	6,70
ANCONA	1435	1570	59	1323	112	7,80
AREZZO	1023	1035	39	971	52	5,08
ASCOLI PICENO	1391	1487	59	1322	69	4,96
ASTI	644	665	23	601	43	6,68
AVELLINO	2280	2447	100	2240	40	1,75
BARI	7002	7195	291	6754	248	3,54
BELLUNO	681	696	24	677	4	0,59
BENEVENTO	1591	1790	71	1527	64	4,02
BERGAMO	3257	3329	119	3146	111	3,41
BOLOGNA	1953	2122	82	1883	70	3,58
BOLZANO ITA	344	363	13	351	-7	-2,03
BOLZANO LAD.	81	49	1	85	-4	-4,94
BOLZANO TED.	1307	999	36	1394	-87	-6,66
BRESCIA	3512	3562	133	3377	135	3,84
BRINDISI	1749	1881	74	1632	117	6,69
CAGLIARI	3915	3970	150	3756	159	4,06
CALTANISSETTA	1404	1465	58	1376	28	1,99
CAMPOBASSO	1079	1143	45	1092	-13	-1,20
CASERTA	4416	4661	192	4208	208	4,71
CATANIA	4990	5226	220	4963	27	0,54
CATANZARO	4289	4708	186	4149	140	3,26
CHIETI	1414	1481	53	1343	71	5,02
COMO	2368	2511	91	2318	50	2,11
COSENZA	3694	4103	178	3594	100	2,71
CREMONA	937	974	35	903	34	3,63
CUNEO	1893	1943	68	1836	57	3,01
ENNA	1047	1121	43	1008	39	3,72
FERRARA	916	1047	39	860	56	6,11
FIRENZE	2937	3233	134	2807	130	4,43
FOGGIA	3551	3741	146	3507	44	1,24
FORLI'	1889	2018	74	1784	105	5,56
FROSINONE	2003	2085	82	1922	81	4,04
GENOVA	2204	2360	95	2144	60	2,72
GORIZIA	335	395	15	322	13	3,88
GROSSETO	722	758	30	661	61	8,45
IMPERIA	630	666	25	605	25	3,97
ISERNIA	435	439	17	417	18	4,14
L'AQUILA	1331	1380	56	1296	35	2,63
LA SPEZIA	659	728	26	639	20	3,03
LATINA	1817	1961	81	1773	44	2,42
LECCE	3286	3706	158	3194	92	2,80
LIVORNO	988	1149	46	907	81	8,20
LUCCA	1091	1181	44	1032	59	5,41
MACERATA	1013	1083	42	960	53	5,23
MANTOVA	1195	1269	46	1071	124	10,38
MASSA CARRARA	606	683	26	598	8	1,32
MATERA	943	1039	41	920	23	2,44
MESSINA	3368	3550	166	3247	121	3,59
MILANO	11681	11871	449	11220	461	3,95
MODENA	1808	1816	67	1698	110	6,08
NAPOLI	15099	15889	687	14775	324	2,15
NOVARA	1626	1653	61	1585	41	2,52

TABELLA 3 - org.
Scuola Secondaria di I grado

Province	Organico 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Organico 94/95 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
NUORO	1523	1544	54	1455	68	4,46
ORISTANO	786	817	32	772	14	1,78
PADOVA	2809	3046	112	2653	156	5,55
PALERMO	6073	6070	258	6094	-21	-0,35
PARMA	944	1023	41	886	58	6,14
PAVIA	1306	1394	53	1257	49	3,75
PERUGIA	2076	2172	86	1935	141	6,79
PESARO	1118	1205	45	1078	40	3,58
PESCARA	1035	1113	45	1028	7	0,68
PIACENZA	674	711	24	665	9	1,34
PISA	1199	1291	46	1104	95	7,92
PISTOIA	841	954	36	785	56	6,66
PORDENONE	834	884	30	789	45	5,40
POTENZA	2179	2299	87	2132	47	2,16
RAGUSA	1256	1373	54	1246	10	0,80
RAVENNA	934	1025	40	876	58	6,21
REGGIO CALABRIA	2999	3238	148	2897	102	3,40
REGGIO EMILIA	1346	1373	52	1279	67	4,98
RIETI	632	644	28	613	19	3,01
ROMA	12362	13473	596	11993	369	2,98
ROVIGO	893	991	37	804	89	9,97
SALERNO	5011	5306	227	4900	111	2,22
SASSARI	2090	2188	81	1978	112	5,36
SAVONA	789	861	31	739	50	6,34
SIENA	740	770	27	694	46	6,22
SIRACUSA	1801	1953	74	1757	44	2,44
SONDRIO	627	641	21	624	3	0,48
TARANTO	2551	2786	114	2414	137	5,37
TERAMO	983	1076	42	970	13	1,32
TERNI	868	903	33	833	35	4,03
TORINO	6556	6997	265	6243	313	4,77
TRAPANI	2440	2327	89	2300	140	5,74
TRENTO	1583	1600	58	1512	71	4,49
TREVISO	2625	2642	95	2492	133	5,07
TRIESTE	537	604	24	591	-54	10,06
UDINE	1587	1590	61	1543	44	2,77
VARESE	2601	2732	99	2502	99	3,81
VENEZIA	2547	2877	103	2432	115	4,52
VERCELLI	1120	1182	42	1065	55	4,91
VERONA	2552	2554	95	2418	134	5,25
VICENZA	2650	2742	99	2552	98	3,70
VITERBO	1136	1196	46	1091	45	3,96
totale	212595	224071	8869	205165	7430	3,49

(A) Organico 93/94 : totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti DOA e e dei posti di sostegno dell'organico di diritto a.s 93/94

(C) Cessazioni 94 stima del numero di docenti che cesseranno dal 1 9.94

(D) Organico 94/95 totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti di sostegno, dei posti DOP, dei posti di disagio previsti per l'organico di diritto a s 94/95

(F) Percentuale decremento sull'organico dell a s 93/94

TABELLA 3 - org.
Scuola Secondaria di I grado

Province	Organico 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Organico 95/96 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
AGRIGENTO	2133	2276	94	2043	90	4,22
ALESSANDRIA	1268	1289	49	1185	83	6,55
ANCONA	1323	1511	56	1269	54	4,08
AREZZO	971	996	39	915	56	5,77
ASCOLI PICENO	1322	1428	58	1261	61	4,61
ASTI	601	642	23	569	32	5,32
AVELLINO	2240	2347	96	2178	62	2,77
BARI	6754	6904	289	6496	258	3,82
BELLUNO	677	672	23	659	18	2,66
BENEVENTO	1527	1719	66	1465	62	4,06
BERGAMO	3146	3210	119	3033	113	3,59
BOLOGNA	1883	2040	85	1852	31	1,65
BOLZANO ITA	351	350	13	345	6	1,71
BOLZANO LAD.	85	48	1	85	0	0,00
BOLZANO TED.	1394	963	33	1350	44	3,16
BRESCIA	3377	3429	126	3212	165	4,89
BRINDISI	1632	1807	71	1574	58	3,55
CAGLIARI	3756	3820	142	3584	172	4,58
CALTANISSETTA	1376	1407	57	1304	72	5,23
CAMPOBASSO	1092	1098	47	1037	55	5,04
CASERTA	4208	4469	181	4036	172	4,09
CATANIA	4963	5006	216	4857	106	2,14
CATANZARO	4149	4522	186	3998	151	3,64
CHIETI	1343	1428	56	1311	32	2,38
COMO	2318	2420	86	2214	104	4,49
COSENZA	3594	3925	177	3478	116	3,23
CREMONA	903	939	34	868	35	3,88
CUNEO	1836	1875	67	1763	73	3,98
ENNA	1008	1078	40	987	21	2,08
FERRARA	860	1008	36	805	55	6,40
FIRENZE	2807	3099	123	2685	122	4,35
FOGGIA	3507	3595	144	3347	160	4,56
FORLI'	1784	1944	71	1689	95	5,33
FROSINONE	1922	2003	80	1865	57	2,97
GENOVA	2144	2265	89	2071	73	3,40
GORIZIA	322	380	14	305	17	5,28
GROSSETO	661	728	27	612	49	7,41
IMPERIA	605	641	24	564	41	6,78
ISERNIA	417	422	18	402	15	3,60
L'AQUILA	1296	1324	49	1239	57	4,40
LA SPEZIA	639	702	27	603	36	5,63
LATINA	1773	1880	76	1712	61	3,44
LECCE	3194	3548	151	3038	156	4,88
LIVORNO	907	1103	43	849	58	6,39
LUCCA	1032	1137	47	997	35	3,39
MACERATA	960	1041	42	930	30	3,13
MANTOVA	1071	1223	45	1022	49	4,58
MASSA CARRARA	598	657	26	583	15	2,51
MATERA	920	998	41	875	45	4,89
MESSINA	3247	3384	166	3120	127	3,91
MILANO	11220	11422	439	10792	428	3,81
MODENA	1698	1749	63	1624	74	4,36
NAPOLI	14775	15202	667	14238	537	3,63
NOVARA	1585	1592	60	1512	73	4,61

TABELLA 3 - org.
Scuola Secondaria di I grado

Province	Organico 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Organico 95/96 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
NUORO	1455	1490	53	1396	59	4,05
ORISTANO	772	785	30	754	18	2,33
PADOVA	2653	2934	113	2473	180	6,78
PALERMO	6094	5812	262	5887	207	3,40
PARMA	886	982	36	847	39	4,40
PAVIA	1257	1341	51	1206	51	4,06
PERUGIA	1935	2086	84	1836	99	5,12
PESARO	1078	1160	43	1012	66	6,12
PESCARA	1028	1068	44	1018	10	0,97
PIACENZA	665	687	28	651	14	2,11
PISA	1104	1245	49	1048	56	5,07
PISTOIA	785	918	33	753	32	4,08
PORDENONE	789	854	30	746	43	5,45
POTENZA	2132	2212	88	2076	56	2,63
RAGUSA	1246	1319	54	1197	49	3,93
RAVENNA	876	985	38	831	45	5,14
REGGIO CALABRIA	2897	3090	150	2767	130	4,49
REGGIO EMILIA	1279	1321	49	1230	49	3,83
RIETI	613	616	27	603	10	1,63
ROMA	11993	12877	588	11550	443	3,69
ROVIGO	804	954	34	759	45	5,60
SALERNO	4900	5079	227	4755	145	2,96
SASSARI	1978	2107	80	1867	111	5,61
SAVONA	739	830	30	715	24	3,25
SIENA	694	743	27	658	36	5,19
SIRACUSA	1757	1879	75	1687	70	3,98
SONDRIO	624	620	21	612	12	1,92
TARANTO	2414	2672	112	2303	111	4,60
TERAMO	970	1034	44	956	14	1,44
TERNI	833	870	35	775	58	6,96
TORINO	6243	6732	256	5961	282	4,52
TRAPANI	2300	2238	87	2182	118	5,13
TRENTO	1512	1542	57	1483	29	1,92
TREVISO	2492	2547	92	2406	86	3,45
TRIESTE	591	580	24	570	21	3,55
UDINE	1543	1529	59	1510	33	2,14
VARESE	2502	2633	96	2391	111	4,44
VENEZIA	2432	2774	104	2353	79	3,25
VERCELLI	1065	1140	41	1025	40	3,76
VERONA	2418	2459	91	2326	92	3,80
VICENZA	2552	2643	96	2452	100	3,92
VITERBO	1091	1150	45	1042	49	4,49
totale	205165	215202	8681	197076	8089	3,94

(A) Organico 94/95: totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti di sostegno, dei posti DOP,150 ore, dei posti di disagio previsti per l'o.d.94/95

(C) Cessazioni 95: stima del numero di docenti che cesseranno dal 1.9.95

(D) Organico 95/96. totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti di sostegno, dei posti DOP,150 ore, dei posti di disagio previsti per l'o.d.95/96

(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 94/95

TABELLA 4 - org.
Scuola Secondaria di II grado

Province	Organico 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Organico 94/95 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
AGRIGENTO	2269	2222	23	2238	31	1,37
ALESSANDRIA	1333	1268	22	1300	33	2,48
ANCONA	2395	2334	30	2325	70	2,92
AREZZO	1677	1576	14	1619	58	3,46
ASCOLI PICENO	1849	1860	18	1860	-11	-0,59
ASTI	623	582	17	600	23	3,69
AVELLINO	2210	2181	19	2170	40	1,81
BARI	7199	6880	126	7265	-66	-0,92
BELLUNO	942	846	7	924	18	1,91
BENEVENTO	1396	1377	23	1425	-29	-2,08
BERGAMO	3441	3060	39	3404	37	1,08
BOLOGNA	2756	2783	46	2586	170	6,17
BOLZANO	1684	1450	42	1637	47	2,79
BRESCIA	3753	3257	37	3781	-28	-0,75
BRINDISI	1962	1818	16	1964	-2	-0,10
CAGLIARI	4399	4131	57	4374	25	0,57
CALTANISSETTA	1205	1175	34	1237	-32	-2,66
CAMPOBASSO	1234	1233	18	1236	-2	-0,16
CASERTA	4007	3759	45	4039	-32	-0,80
CATANIA	4612	4563	92	4503	109	2,36
CATANZARO	3698	3606	48	3801	-103	-2,79
CHIETI	1877	1786	34	1883	-6	-0,32
COMO	2552	2209	39	2588	-36	-1,41
COSENZA	4384	4284	36	4353	31	0,71
CREMONA	1381	1288	18	1354	27	1,96
CUNEO	1945	1800	32	1996	-51	-2,62
ENNA	869	826	7	853	16	1,84
FERRARA	1445	1390	23	1403	42	2,91
FIRENZE	4139	4006	66	3938	201	4,86
FOGGIA	3663	3365	76	3644	19	0,52
FORLI'	2919	2774	47	2833	86	2,95
FROSINONE	2884	2677	49	2834	50	1,73
GENOVA	3120	3189	62	2902	218	6,99
GORIZIA	680	678	22	626	54	7,94
GROSSETO	942	906	16	951	-9	-0,96
IMPERIA	765	749	13	719	46	6,01
ISERNIA	450	455	7	454	-4	-0,89
L'AQUILA	1656	1663	25	1675	-19	-1,15
LA SPEZIA	911	912	23	855	56	6,15
LATINA	2421	2347	26	2489	-68	-2,81
LECCE	4294	4242	63	4178	116	2,70
LIVORNO	1675	1677	17	1584	91	5,43
LUCCA	1631	1621	17	1569	62	3,80
MACERATA	1426	1390	12	1413	13	0,91
MANTOVA	1458	1418	19	1431	27	1,85
MASSA CARRARA	1080	1079	23	1051	29	2,69
MATERA	1354	1319	7	1333	21	1,55
MESSINA	2807	2792	76	2835	-28	-1,00
MILANO	14075	13296	270	13753	322	2,29
MODENA	2580	2552	35	2533	47	1,82
NAPOLI	14367	13594	264	14318	49	0,34
NOVARA	1949	1775	42	1937	12	0,62
NUORO	1692	1423	12	1661	31	1,83
ORISTANO	780	663	6	792	-12	-1,54

TABELLA 4 - org.
Scuola Secondaria di II grado

Province	Organico 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Organico 94/95 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
PADOVA	3557	3453	67	3444	113	3,18
PALERMO	4667	4566	101	4813	-146	-3,13
PARMA	1636	1584	29	1601	35	2,14
PAVIA	1502	1350	23	1505	-3	-0,20
PERUGIA	3311	3284	44	3104	207	6,25
PESARO	1700	1673	45	1596	104	6,12
PESCARA	1594	1593	32	1561	33	2,07
PIACENZA	948	930	20	961	-13	-1,37
PISA	1793	1792	33	1773	20	1,12
PISTOIA	1177	1127	24	1151	26	2,21
PORDENONE	1207	1097	23	1154	53	4,39
POTENZA	2233	2039	37	2210	23	1,03
RAGUSA	1323	1300	21	1317	6	0,45
RAVENNA	1529	1524	17	1430	99	6,47
REGGIO CALABRIA	3033	3022	41	3040	-7	-0,23
REGGIO EMILIA	1756	1721	23	1684	72	4,10
RIETI	822	772	7	828	-6	-0,73
ROMA	17250	16807	381	16726	524	3,04
ROVIGO	1208	1105	27	1206	2	0,17
SALERNO	5214	5148	107	5278	-64	-1,23
SASSARI	2604	2231	41	2529	75	2,88
SAVONA	1178	1189	17	1121	57	4,84
SIENA	1078	1042	16	1050	28	2,60
SIRACUSA	1985	1831	38	1930	55	2,77
SONDRIO	838	605	12	836	2	0,24
TARANTO	3163	3002	40	3176	-13	-0,41
TERAMO	1144	1136	26	1145	-1	-0,09
TERNI	1050	1046	20	1017	33	3,14
TORINO	8190	7673	130	8023	167	2,04
TRAPANI	1954	1843	31	1983	-29	-1,48
TRENTO	1741	1661	28	1651	90	5,17
TREVISO	3075	2892	52	3003	72	2,34
TRIESTE	957	980	11	875	82	8,57
UDINE	2167	2083	33	2122	45	2,08
VARESE	3150	2747	36	2945	205	6,51
VENEZIA	3469	3242	56	3248	221	6,37
VERCELLI	1245	1087	32	1242	3	0,24
VERONA	2521	2429	38	2510	11	0,44
VICENZA	3589	3288	35	3491	98	2,73
VITERBO	1257	1145	22	1211	46	3,66
totale	**248630**	**237145**	**4073**	**244516**	**4114**	**1,65**

(A) Organico 93/94 : totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti DOA dell'organico di diritto a.s. 93/94

(C) Cessazioni 94: stima del numero di docenti che cesseranno dal 1.9.94

(D) Organico 94/95: totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti DOP, dei posti di disagio previsti per l'organico di diritto a.s.94/95

(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 93/94

TABELLA 4 - org.
Scuola Secondaria di II grado

Province	Organico 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Organico 95/96 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
AGRIGENTO	2238	2199	23	2197	41	1,83
ALESSANDRIA	1300	1246	22	1249	51	3,92
ANCONA	2325	2304	30	2211	114	4,90
AREZZO	1619	1562	14	1565	54	3,34
ASCOLI PICENO	1860	1842	18	1823	37	1,99
ASTI	600	565	16	585	15	2,50
AVELLINO	2170	2162	19	2143	27	1,24
BARI	7265	6754	124	7217	48	0,66
BELLUNO	924	839	7	894	30	3,25
BENEVENTO	1425	1354	23	1417	8	0,56
BERGAMO	3404	3021	39	3333	71	2,09
BOLOGNA	2586	2737	46	2486	100	3,87
BOLZANO	1637	1408	40	1666	-29	-1,77
BRESCIA	3781	3220	37	3731	50	1,32
BRINDISI	1964	1802	15	1909	55	2,80
CAGLIARI	4374	4074	56	4245	129	2,95
CALTANISSETTA	1237	1141	33	1236	1	0,08
CAMPOBASSO	1236	1215	18	1219	17	1,38
CASERTA	4039	3714	45	3970	69	1,71
CATANIA	4503	4471	90	4454	49	1,09
CATANZARO	3801	3558	47	3778	23	0,61
CHIETI	1883	1752	34	1828	55	2,92
COMO	2588	2170	38	2504	84	3,25
COSENZA	4353	4248	35	4258	95	2,18
CREMONA	1354	1270	18	1328	26	1,92
CUNEO	1996	1768	32	2000	-4	-0,20
ENNA	853	819	7	818	35	4,10
FERRARA	1403	1367	23	1347	56	3,99
FIRENZE	3938	3940	65	3714	224	5,69
FOGGIA	3644	3289	75	3530	114	3,13
FORLI'	2833	2727	47	2722	111	3,92
FROSINONE	2834	2628	48	2828	6	0,21
GENOVA	2902	3127	61	2758	144	4,96
GORIZIA	626	656	21	572	54	8,63
GROSSETO	951	890	16	915	36	3,79
IMPERIA	719	736	13	680	39	5,42
ISERNIA	454	448	7	453	1	0,22
L'AQUILA	1675	1638	24	1650	25	1,49
LA SPEZIA	855	889	23	812	43	5,03
LATINA	2489	2321	25	2525	-36	-1,45
LECCE	4178	4179	62	4117	61	1,46
LIVORNO	1584	1660	17	1516	68	4,29
LUCCA	1569	1604	17	1525	44	2,80
MACERATA	1413	1378	12	1381	32	2,26
MANTOVA	1431	1399	19	1392	39	2,73
MASSA CARRARA	1051	1056	23	986	65	6,18
MATERA	1333	1312	7	1269	64	4,80
MESSINA	2835	2716	74	2798	37	1,31
MILANO	13753	13026	264	13223	530	3,85
MODENA	2533	2517	34	2405	128	5,05
NAPOLI	14318	13330	258	14132	186	1,30
NOVARA	1937	1733	41	1898	39	2,01
NUORO	1661	1411	12	1632	29	1,75
ORISTANO	792	657	6	774	18	2,27

TABELLA 4 - cig.
Scuola Secondaria di II grado

Province	Organico 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Organico 95/96 (D)	Decremento Organico (E= A-D)	% Decremento Organico (F=E/A*100)
PADOVA	3444	3386	66	3285	159	4,62
PALERMO	4813	4465	98	4731	82	1,70
PARMA	1601	1555	28	1493	108	6,75
PAVIA	1505	1327	22	1472	33	2,19
PERUGIA	3104	3240	44	2971	133	4,28
PESARO	1596	1628	44	1533	63	3,95
PESCARA	1561	1561	31	1515	46	2,95
PIACENZA	961	910	20	919	42	4,37
PISA	1773	1759	32	1656	117	6,60
PISTOIA	1151	1103	24	1117	34	2,95
PORDENONE	1154	1074	22	1098	56	4,85
POTENZA	2210	2002	36	2164	46	2,08
RAGUSA	1317	1279	20	1274	43	3,26
RAVENNA	1430	1507	17	1352	78	5,45
REGGIO CALABRIA	3040	2981	40	3021	19	0,63
REGGIO EMILIA	1684	1698	23	1606	78	4,63
RIETI	828	765	7	822	6	0,72
ROMA	16726	16426	372	15976	750	4,48
ROVIGO	1206	1078	26	1172	34	2,82
SALERNO	5278	5041	105	5261	17	0,32
SASSARI	2529	2190	40	2497	32	1,27
SAVONA	1121	1172	17	1049	72	6,42
SIENA	1050	1026	16	1022	28	2,67
SIRACUSA	1930	1793	37	1865	65	3,37
SONDRIO	836	593	12	821	15	1,79
TARANTO	3176	2962	40	3111	65	2,05
TERAMO	1145	1110	26	1117	28	2,45
TERNI	1017	1026	20	951	66	6,49
TORINO	8023	7543	128	7663	360	4,49
TRAPANI	1983	1812	31	1954	29	1,46
TRENTO	1651	1633	28	1587	64	3,88
TREVISO	3003	2840	51	2896	107	3,56
TRIESTE	875	969	11	831	44	5,03
UDINE	2122	2050	33	2038	84	3,96
VARESE	2945	2711	35	2780	165	5,60
VENEZIA	3248	3186	55	3104	144	4,43
VERCELLI	1242	1055	31	1193	49	3,95
VERONA	2510	2391	37	2486	24	0,96
VICENZA	3491	3253	35	3388	103	2,95
VITERBO	1211	1123	22	1169	42	3,47
totale	**244516**	**233072**	**4002**	**237578**	**6938**	**2,84**

(A) Organico 94/95: totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti DOP, dei posti di disagio previsti per l'organico di diritto a.s.94/95

(B) Titolari previsti per l'a.s.94/95 in assenza di immissioni in ruolo

(C) Cessazioni 95: stima del numero di docenti che cesseranno dal 1.9.95

(D) Organico 95/96: totale provinciale delle cattedre ordinarie, interne ed esterne, dei posti DOP, dei posti di disagio previsti per l'organico di diritto a.s.95/96

(F) Percentuale decremento sull'organico dell.a.s. 94/95

TABELLA 4 bis - org.
Posti di sostegno
Scuola secondaria di II grado

Province	Posti sostegno 93/94 (A)	Posti sostegno 94/95 (B)	Incremento posti (C=B-A)	Posti sostegno 95/96 (D)	Incremento posti (E=D-B)
AGRIGENTO	10	15	5	17	2
ALESSANDRIA	9	9	0	10	1
ANCONA	28	37	9	40	3
AREZZO	15	27	12	30	3
ASCOLI PICENO	17	21	4	24	3
ASTI	4	6	2	6	0
AVELLINO	9	24	15	28	4
BARI	71	93	22	105	12
BELLUNO	12	12	0	12	0
BENEVENTO	12	14	2	16	2
BERGAMO	32	34	2	37	3
BOLOGNA	30	42	12	46	4
BOLZANO	16	16	0	17	1
BRESCIA	29	29	0	29	0
BRINDISI	23	26	3	29	3
CAGLIARI	40	46	6	51	5
CALTANISSETTA	8	8	0	8	0
CAMPOBASSO	12	14	2	16	2
CASERTA	9	31	22	36	5
CATANIA	22	28	6	32	4
CATANZARO	34	37	3	40	3
CHIETI	6	18	12	20	2
COMO	17	17	0	17	0
COSENZA	21	37	16	43	6
CREMONA	17	17	0	17	0
CUNEO	22	22	0	23	1
ENNA	2	7	5	7	0
FERRARA	12	12	0	12	0
FIRENZE	73	83	10	86	3
FOGGIA	32	32	0	32	0
FORLI'	14	40	26	45	5
FROSINONE	15	22	7	26	4
GENOVA	11	21	10	22	1
GORIZIA	5	5	0	5	0
GROSSETO	4	13	9	14	1
IMPERIA	7	9	2	10	1
ISERNIA	1	2	1	2	0
L'AQUILA	19	22	3	24	2
LA SPEZIA	4	7	3	7	0
LATINA	12	23	11	27	4
LECCE	18	23	5	26	3
LIVORNO	18	20	2	21	1
LUCCA	18	18	0	18	0
MACERATA	17	27	10	31	4
MANTOVA	9	10	1	11	1
MASSA CARRARA	15	16	1	18	2
MATERA	16	16	0	18	2
MESSINA	13	30	17	34	4
MILANO	69	69	0	69	0
MODENA	28	39	11	42	3
NAPOLI	132	143	11	153	10
NOVARA	17	21	4	23	2
NUORO	4	8	4	9	1

TABELLA 4 bis - org.
Posti di sostegno
Scuola secondaria di II grado

Province	Posti sostegno 93/94 (A)	Posti sostegno 94/95 (B)	Incremento posti (C=B-A)	Posti sostegno 95/96 (D)	Incremento posti (E=D-B)
ORISTANO	2	3	1	3	0
PADOVA	35	62	27	62	0
PALERMO	34	34	0	34	0
PARMA	22	23	1	24	1
PAVIA	8	8	0	9	1
PERUGIA	43	61	18	66	5
PESARO	10	14	4	16	2
PESCARA	11	31	20	35	4
PIACENZA	12	12	0	13	1
PISA	24	25	1	26	1
PISTOIA	20	20	0	20	0
PORDENONE	8	9	1	10	1
POTENZA	12	20	8	23	3
RAGUSA	10	10	0	10	0
RAVENNA	17	17	0	17	0
REGGIO CALABRIA	15	42	27	49	7
REGGIO EMILIA	16	26	10	29	3
RIETI	16	23	7	25	2
ROMA	225	252	27	269	17
ROVIGO	11	12	1	13	1
SALERNO	43	43	0	49	6
SASSARI	26	36	10	40	4
SAVONA	9	9	0	9	0
SIENA	10	11	1	12	1
SIRACUSA	8	21	13	24	3
SONDRIO	3	12	9	13	1
TARANTO	20	35	15	39	4
TERAMO	14	16	2	18	2
TERNI	18	21	3	23	2
TORINO	75	98	23	107	9
TRAPANI	18	22	4	24	2
TRENTO	8	19	11	21	2
TREVISO	36	42	6	47	5
TRIESTE	7	11	4	11	0
UDINE	11	16	5	16	0
VARESE	11	12	1	12	0
VENEZIA	32	32	0	33	1
VERCELLI	9	9	0	9	0
VERONA	17	17	0	17	0
VICENZA	32	35	3	37	2
VITERBO	5	18	13	21	3
totale	**2073**	**2657**	**584**	**2876**	**219**

TABELLA 5 - org.
Personale ATA

Province	Posti 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Posti 94/95 (D)	Decremento Posti (E= A-D)	% Decremento Posti (F=E/A*100)
AGRIGENTO	1434	1394	32	1406	28	1,95
ALESSANDRIA	953	893	18	912	41	4,30
ANCONA	1405	1333	39	1376	29	2,06
AREZZO	1021	945	19	992	29	2,84
ASCOLI PICENO	1257	1104	34	1223	34	2,70
ASTI	437	386	8	411	26	5,95
AVELLINO	1525	1472	50	1507	18	1,18
BARI	4494	4023	27	4463	31	0,69
BELLUNO	763	685	26	730	33	4,33
BENEVENTO	1044	1074	27	1015	29	2,78
BERGAMO	2409	2084	47	2371	38	1,58
BOLOGNA	1502	1376	37	1433	69	4,59
BOLZANO	32	22	0	32	0	0,00
BRESCIA	2622	2390	41	2526	96	3,66
BRINDISI	1202	1172	29	1162	40	3,33
CAGLIARI	3096	2828	82	3041	55	1,78
CALTANISSETTA	871	822	32	840	31	3,56
CAMPOBASSO	815	765	17	815	0	0,00
CASERTA	2843	2750	63	2843	0	0,00
CATANIA	3317	3055	86	3251	66	1,99
CATANZARO	2926	2865	73	2864	62	2,12
CHIETI	1237	1091	33	1219	18	1,46
COMO	1591	1465	40	1591	0	0,00
COSENZA	3056	2997	88	2959	97	3,17
CREMONA	840	737	22	823	17	2,02
CUNEO	1420	1240	17	1385	35	2,46
ENNA	645	624	9	630	15	2,33
FERRARA	812	754	17	753	59	7,27
FIRENZE	2481	2359	62	2396	85	3,43
FOGGIA	2226	2178	68	2146	80	3,59
FORLI'	1567	1485	37	1526	41	2,62
FROSINONE	1829	1519	44	1827	2	0,11
GENOVA	1875	1774	58	1814	61	3,25
GORIZIA	403	338	4	399	4	0,99
GROSSETO	568	520	12	553	15	2,64
IMPERIA	486	406	9	474	12	2,47
ISERNIA	292	263	5	288	4	1,37
L'AQUILA	1047	933	40	1038	9	0,86
LA SPEZIA	452	436	18	431	21	4,65
LATINA	1450	1349	37	1425	25	1,72
LECCE	2488	2431	67	2427	61	2,45
LIVORNO	826	804	14	784	42	5,08
LUCCA	858	758	16	841	17	1,98
MACERATA	913	824	20	896	17	1,86
MANTOVA	917	839	24	887	30	3,27
MASSA CARRARA	713	669	22	677	36	5,05
MATERA	951	898	25	914	37	3,89
MESSINA	2021	1897	38	1957	64	3,17
MILANO	8156	7513	78	7811	345	4,23
MODENA	1478	1322	32	1417	61	4,13
NAPOLI	9344	8872	17	9034	310	3,32
NOVARA	1316	1049	18	1259	57	4,33
NUORO	1410	1283	53	1398	12	0,85
ORISTANO	682	640	26	680	2	0,29

TABELLA 5 - org.
Personale ATA

Province	Posti 93/94 (A)	Titolari 93/94 (B)	Cessazioni 94 (C)	Posti 94/95 (D)	Decremento Posti (E= A-D)	% Decremento Posti (F=E/A*100)
PADOVA	2333	2151	54	2274	59	2,53
PALERMO	3534	3319	82	3477	57	1,61
PARMA	933	853	33	903	30	3,22
PAVIA	973	906	15	951	22	2,26
PERUGIA	2022	1931	49	1951	71	3,51
PESARO	1021	963	20	987	34	3,33
PESCARA	839	758	24	822	17	2,03
PIACENZA	562	543	20	540	22	3,91
PISA	870	831	15	853	17	1,95
PISTOIA	648	593	13	619	29	4,48
PORDENONE	661	594	12	644	17	2,57
POTENZA	1994	1894	33	1990	4	0,20
RAGUSA	912	819	29	906	6	0,66
RAVENNA	869	840	21	820	49	5,64
REGGIO CALABRIA	2069	2031	66	2005	64	3,09
REGGIO EMILIA	1066	859	37	1007	59	5,53
RIETI	584	548	23	560	24	4,11
ROMA	9529	9117	54	9093	436	4,58
ROVIGO	744	710	22	691	53	7,12
SALERNO	3550	3416	4	3489	61	1,72
SASSARI	2117	1933	64	2103	14	0,66
SAVONA	681	619	15	635	46	6,75
SIENA	645	614	5	645	0	0,00
SIRACUSA	1296	1218	27	1296	0	0,00
SONDRIO	563	520	23	542	21	3,73
TARANTO	1988	1826	50	1914	74	3,72
TERAMO	764	718	25	754	10	1,31
TERNI	605	587	18	599	6	0,99
TORINO	4898	4454	96	4721	177	3,61
TRAPANI	1368	1322	17	1344	24	1,75
TREVISO	2088	1836	58	2025	63	3,02
TRIESTE	497	434	16	494	3	0,60
UDINE	1478	1341	28	1433	45	3,04
VARESE	1854	1645	43	1824	30	1,62
VENEZIA	2051	1967	56	1951	100	4,88
VERCELLI	898	765	36	898	0	0,00
VERONA	1626	1471	38	1557	69	4,24
VICENZA	2082	1672	74	2029	53	2,55
VITERBO	778	679	16	752	26	3,34
totale	**156308**	**145002**	**3188**	**151970**	**4338**	**2,78**

(A) Posti 93/94 . totale provinciale dei posti
di organico di diritto a s. 93/94

(C) Cessazioni 94 stima del numero di ATA che cesseranno dal 1 9.94

(D) Posti 94/95 totale provinciale dei posti
previsti di organico di diritto a s. 94/95

(F) Percentuale decremento sui posti dell a s 93/94

TABELLA 5 - org.
Personale ATA

Province	Posti 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Posti 95/96 (D)	Decremento Posti (E= A-D)	% Decremento Posti (F=E/A*100)
AGRIGENTO	1406	1362	31	1384	22	1,56
ALESSANDRIA	912	875	17	883	29	3,18
ANCONA	1376	1294	37	1352	24	1,74
AREZZO	992	926	19	969	23	2,32
ASCOLI PICENO	1223	1070	33	1192	31	2,53
ASTI	411	378	8	391	20	4,87
AVELLINO	1507	1422	49	1481	26	1,73
BARI	4463	3996	27	4437	26	0,58
BELLUNO	730	659	25	709	21	2,88
BENEVENTO	1015	1047	26	994	21	2,07
BERGAMO	2371	2037	46	2338	33	1,39
BOLOGNA	1433	1339	36	1387	46	3,21
BOLZANO	32	22	0	32	0	0,00
BRESCIA	2526	2349	40	2440	86	3,40
BRINDISI	1162	1143	28	1135	27	2,32
CAGLIARI	3041	2746	80	2980	61	2,01
CALTANISSETTA	840	790	31	817	23	2,74
CAMPOBASSO	815	748	17	815	0	0,00
CASERTA	2843	2687	61	2843	0	0,00
CATANIA	3251	2969	84	3209	42	1,29
CATANZARO	2864	2792	71	2801	63	2,20
CHIETI	1219	1058	32	1207	12	0,98
COMO	1591	1425	39	1591	0	0,00
COSENZA	2959	2909	85	2881	78	2,64
CREMONA	823	715	22	810	13	1,58
CUNEO	1385	1223	17	1355	30	2,17
ENNA	630	615	9	615	15	2,38
FERRARA	753	737	17	707	46	6,11
FIRENZE	2396	2297	60	2315	81	3,38
FOGGIA	2146	2110	66	2088	58	2,70
FORLI'	1526	1448	37	1487	39	2,56
FROSINONE	1827	1475	43	1825	2	0,11
GENOVA	1814	1716	56	1769	45	2,48
GORIZIA	399	334	3	392	7	1,75
GROSSETO	553	508	12	542	11	1,99
IMPERIA	474	397	9	461	13	2,74
ISERNIA	288	258	4	282	6	2,08
L'AQUILA	1038	893	38	1029	9	0,87
LA SPEZIA	431	418	17	413	18	4,18
LATINA	1425	1312	36	1410	15	1,05
LECCE	2427	2364	65	2378	49	2,02
LIVORNO	784	790	13	752	32	4,08
LUCCA	841	742	16	828	13	1,55
MACERATA	896	804	20	876	20	2,23
MANTOVA	887	815	24	863	24	2,71
MASSA CARRARA	677	647	22	642	35	5,17
MATERA	914	873	24	881	33	3,61
MESSINA	1957	1859	38	1902	55	2,81
MILANO	7811	7435	77	7560	251	3,21
MODENA	1417	1290	31	1362	55	3,88
NAPOLI	9034	8855	16	8801	233	2,58
NOVARA	1259	1031	18	1214	45	3,57
NUORO	1398	1230	51	1384	14	1,00
ORISTANO	680	614	25	678	2	0,29

TABELLA 5 - org.
Personale ATA

Province	Posti 94/95 (A)	Titolari 94/95 (B)	Cessazioni 95 (C)	Posti 95/96 (D)	Decremento Posti (E= A-D)	% Decremento Posti (F=E/A*100)
PADOVA	2274	2097	53	2204	70	3,08
PALERMO	3477	3237	80	3432	45	1,29
PARMA	903	820	32	877	26	2,88
PAVIA	951	891	15	931	20	2,10
PERUGIA	1951	1882	48	1895	56	2,87
PESARO	987	943	19	955	32	3,24
PESCARA	822	734	23	805	17	2,07
PIACENZA	540	523	19	523	17	3,15
PISA	853	816	15	836	17	1,99
PISTOIA	619	580	12	598	21	3,39
PORDENONE	644	582	12	630	14	2,17
POTENZA	1990	1861	32	1985	5	0,25
RAGUSA	906	790	28	896	10	1,10
RAVENNA	820	819	20	790	30	3,66
REGGIO CALABRIA	2005	1965	64	1958	47	2,34
REGGIO EMILIA	1007	822	36	967	40	3,97
RIETI	560	525	22	542	18	3,21
ROMA	9093	9063	54	8741	352	3,87
ROVIGO	691	688	21	655	36	5,21
SALERNO	3489	3412	4	3437	52	1,49
SASSARI	2103	1869	62	2091	12	0,57
SAVONA	635	604	15	599	36	5,67
SIENA	645	609	5	645	0	0,00
SIRACUSA	1296	1191	26	1296	0	0,00
SONDRIO	542	497	22	527	15	2,77
TARANTO	1914	1776	49	1853	61	3,19
TERAMO	754	693	24	744	10	1,33
TERNI	599	569	18	594	5	0,83
TORINO	4721	4358	94	4570	151	3,20
TRAPANI	1344	1305	17	1315	29	2,16
TREVISO	2025	1778	56	1967	58	2,86
TRIESTE	494	418	15	490	4	0,81
UDINE	1433	1313	27	1393	40	2,79
VARESE	1824	1602	42	1786	38	2,08
VENEZIA	1951	1911	54	1872	79	4,05
VERCELLI	898	729	34	898	0	0,00
VERONA	1557	1433	37	1510	47	3,02
VICENZA	2029	1598	70	1987	42	2,07
VITERBO	752	663	16	724	28	3,72
totale	**151970**	**141814**	**3100**	**148407**	**3563**	**2,34**

(A) Posti 94/95 : totale provinciale dei posti previsti di organico di diritto a.s. 94/95

(B) Titolari previsti per l'a.s.94/95 in assenza di immissioni in ruolo

(C) Cessazioni 95: stima del numero di ATA che cesseranno dal 1 9.95

(D) Posti 95/96 : totale provinciale dei posti previsti di organico di diritto a.s. 95/96

(F) Percentuale decremento sui posti dell a s. 94/95

TABELLA DS
Contesto socio-economico della scuola materna

Provincia	Sviluppo globale (A)	Concentrazione urbana (B)	Contesto socio-economico (1) (C)	Peso disagio (2) (D)
NAPOLI	-1,68	3,39	-2,19	1,00
PALERMO	-1,55	1,68	-1,59	0,82
CALTANISSETTA	-1,79	0,63	-1,44	0,77
CATANIA	-1,35	1,41	-1,37	0,75
CASERTA	-1,68	0,47	-1,32	0,73
CAGLIARI	-1,16	1,47	-1,25	0,72
FOGGIA	-1,57	0,31	-1,19	0,70
CATANZARO	-1,73	-0,21	-1,15	0,68
AGRIGENTO	-1,79	-0,40	-1,13	0,68
REGGIO CALABRIA	-1,58	0,08	-1,13	0,68
RAGUSA	-1,41	0,09	-1,01	0,64
TARANTO	-1,03	0,89	-0,99	0,64
COSENZA	-1,63	-0,51	-0,99	0,64
ENNA	-1,69	-0,72	-0,97	0,63
BARI	-1,03	0,78	-0,95	0,63
BRINDISI	-1,45	-0,23	-0,95	0,62
TRAPANI	-1,40	-0,11	-0,94	0,62
SIRACUSA	-1,13	0,49	-0,94	0,62
SALERNO	-1,30	0,09	-0,94	0,62
MESSINA	-1,00	0,77	-0,93	0,62
LECCE	-1,29	0,02	-0,91	0,61
ORISTANO	-1,29	0,00	-0,91	0,61
NUORO	-1,38	-0,34	-0,86	0,60
SASSARI	-0,80	0,82	-0,81	0,58
ROMA	0,72	3,51	-0,55	0,50
MATERA	-1,16	-0,93	-0,53	0,50
AVELLINO	-1,15	-1,08	-0,48	0,48
BENEVENTO	-1,21	-1,51	-0,40	0,46
POTENZA	-1,14	-1,37	-0,38	0,45
LATINA	-0,48	0,09	-0,36	0,45
ISERNIA	-0,76	-0,58	-0,36	0,45
CAMPOBASSO	-0,96	-1,31	-0,28	0,42
FROSINONE	-0,70	-1,01	-0,19	0,39
GENOVA	0,97	2,53	-0,08	0,36
LIVORNO	0,37	1,12	-0,08	0,36
PESCARA	0,09	0,36	-0,04	0,35
TRIESTE	1,08	2,62	-0,03	0,35
MASSA CARRARA	0,12	0,26	0,01	0,33
L'AQUILA	-0,12	-0,38	0,03	0,33
VITERBO	-0,15	-0,64	0,09	0,31
CHIETI	-0,32	-1,20	0,14	0,30
TERAMO	-0,15	-0,83	0,14	0,29
LA SPEZIA	0,63	0,95	0,16	0,29
IMPERIA	0,61	0,88	0,16	0,29
MILANO	1,36	2,61	0,17	0,29
LUCCA	0,53	0,63	0,18	0,28
VENEZIA	0,45	0,46	0,18	0,28
GROSSETO	0,32	0,03	0,21	0,27
RIETI	0,03	-0,75	0,25	0,26
TERNI	0,19	-0,42	0,26	0,26
TORINO	0,77	0,80	0,30	0,25
PERUGIA	0,14	-0,83	0,35	0,23

TABELLA DS
Contesto socio-economico della scuola materna

Provincia	Sviluppo globale	Concentrazione urbana	Contesto socio-economico (1)	Peso disagio (2)
PADOVA	0,41	-0,23	0,35	0,23
GORIZIA	0,84	0,74	0,37	0,23
ANCONA	0,53	-0,03	0,38	0,22
BOLZANO TED.	0,62	-0,03	0,44	0,20
FIRENZE	1,11	1,05	0,46	0,20
PISA	0,61	-0,13	0,46	0,20
SONDRIO	0,47	-0,47	0,47	0,20
FERRARA	0,68	-0,05	0,49	0,19
ROVIGO	0,22	-1,20	0,51	0,18
PISTOIA	0,71	-0,04	0,51	0,18
NOVARA	0,78	0,08	0,52	0,18
PAVIA	0,77	0,01	0,54	0,18
UDINE	0,88	0,20	0,56	0,17
TREVISO	0,42	-0,88	0,56	0,17
FORLI'	0,93	0,22	0,59	0,16
VARESE	1,00	0,35	0,59	0,16
ALESSANDRIA	0,82	-0,06	0,59	0,16
ASCOLI PICENO	0,32	-1,32	0,62	0,15
SIENA	0,86	-0,08	0,63	0,15
SAVONA	1,15	0,51	0,65	0,14
PORDENONE	0,62	-0,74	0,66	0,14
COMO	0,71	-0,62	0,69	0,13
BERGAMO	0,69	-0,68	0,69	0,13
ASTI	0,62	-0,87	0,70	0,13
MACERATA	0,46	-1,26	0,70	0,13
VERONA	0,86	-0,31	0,70	0,13
RAVENNA	1,12	0,27	0,71	0,12
PESARO URBINO	0,49	-1,35	0,75	0,11
BRESCIA	0,84	-0,54	0,75	0,11
VICENZA	0,70	-0,86	0,75	0,11
VERCELLI	0,99	-0,33	0,79	0,10
CUNEO	0,66	-1,11	0,80	0,10
TRENTO	0,89	-0,60	0,80	0,10
MANTOVA	0,80	-0,82	0,81	0,09
PIACENZA	0,87	-0,71	0,82	0,09
CREMONA	1,01	-0,53	0,87	0,08
AREZZO	0,69	-1,30	0,88	0,07
BOLOGNA	1,72	1,05	0,89	0,07
BELLUNO	0,98	-0,71	0,90	0,07
MODENA	1,27	-0,20	0,95	0,05
REGGIO EMILIA	1,09	-0,83	1,01	0,03
PARMA	1,41	-0,43	1,12	0,00

Fonti:Sistema informativo della Pubblica Istruzione, Istat, Confindustria, Istituto Tagliacarne (anni di riferimento 92/93)

(1)L'indicatore composto "Contesto socio-economico" è stato calcolato come combinazione lineare degli indicatori A, B, attribuendo, rispettivamente, i seguenti pesi : 0,7 - 0,3

(2)Il peso del disagio è stato ottenuto parametrizzando l'indicatore "Contesto socio-economico" al fine di riportare l'intervallo dei possibili valori tra 0 e 1, in modo tale da attribuire il valore 1 alla provincia più disagiata ed il valore 0 alla meno disagiata

TABELLA DS

Qualita' organizzativa della suola rispetto al contesto socio-economico della scuola elementare

Provincia	Alunni/Classi	Classi a tempo pieno/Classi	Sviluppo globale	Concentrazione urbana	Qualita' organizzativa della scuola rispetto al contesto socio-economico (1)	Peso Disagio(2)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)
NAPOLI	1,42	-0,99	-1,68	3,39	-1,92	1,00
PALERMO	2,08	-0,81	-1,55	1,68	-1,37	0,81
CALTANISSETTA	1,73	-0,78	-1,79	0,63	-1,28	0,78
CATANIA	1,49	-1,06	-1,35	1,41	-1,21	0,76
CASERTA	0,65	-0,41	-1,68	0,47	-1,20	0,75
REGGIO CALABRIA	-0,63	-1,03	-1,58	0,08	-1,13	0,73
CAGLIARI	1,44	-0,95	-1,16	1,47	-1,09	0,72
CATANZARO	-0,40	0,09	-1,73	-0,21	-1,09	0,72
FOGGIA	1,85	-1,01	-1,57	0,31	-1,05	0,71
AGRIGENTO	1,85	-0,64	-1,79	-0,40	-1,00	0,69
COSENZA	-0,70	-0,60	-1,63	-0,51	-0,99	0,69
ENNA	0,80	-0,48	-1,69	-0,72	-0,90	0,65
ORISTANO	0,02	-1,09	-1,29	0,00	-0,89	0,65
TRAPANI	0,82	-1,03	-1,40	-0,11	-0,89	0,65
SALERNO	0,48	-0,88	-1,30	0,09	-0,89	0,65
MESSINA	-0,73	0,06	-1,00	0,77	-0,88	0,65
RAGUSA	2,35	-1,00	-1,41	0,09	-0,87	0,64
NUORO	-0,13	-0,77	-1,38	-0,34	-0,86	0,64
TARANTO	2,19	-0,76	-1,03	0,89	-0,82	0,63
BRINDISI	2,16	-0,59	-1,45	0,23	-0,81	0,62
LECCE	1,87	-1,07	-1,29	0,02	-0,80	0,62
BARI	2,54	-0,96	-1,03	0,78	-0,78	0,61
SIRACUSA	2,00	-0,51	-1,13	0,49	-0,78	0,61
SASSARI	0,46	0,28	-0,80	0,82	-0,69	0,58
AVELLINO	0,32	-0,40	-1,15	-1,08	-0,48	0,51
MATERA	1,20	-0,31	-1,16	-0,93	-0,48	0,51
ISERNIA	-1,39	-0,88	-0,76	-0,58	-0,47	0,51
BENEVENTO	-0,62	0,54	-1,21	-1,51	-0,42	0,49
CAMPOBASSO	0,32	-1,01	-0,96	-1,31	-0,33	0,46
LATINA	1,06	-0,93	-0,48	0,09	-0,33	0,46
POTENZA	-0,15	1,67	-1,14	-1,37	-0,32	0,46
ROMA	1,07	1,46	0,72	3,51	-0,28	0,44
FROSINONE	-0,14	-0,92	-0,70	-1,01	-0,26	0,44
L'AQUILA	-0,90	-0,42	-0,12	-0,38	-0,05	0,37
PESCARA	0,53	-0,72	0,09	0,36	-0,04	0,36
MASSA CARRARA	-0,80	0,24	0,12	0,26	-0,01	0,35
LIVORNO	0,76	0,52	0,37	1,12	0,02	0,34
VITERBO	0,33	-0,71	-0,15	-0,64	0,04	0,33
TERAMO	0,00	-0,69	-0,15	-0,83	0,07	0,32
CHIETI	0,12	-0,41	-0,32	-1,20	0,08	0,32
TRIESTE	-0,54	1,26	1,08	2,62	0,08	0,32
GENOVA	0,32	1,64	0,97	2,53	0,10	0,32
LA SPEZIA	-1,18	-0,28	0,63	0,95	0,10	0,31
GROSSETO	-1,16	0,34	0,32	0,03	0,16	0,30
LUCCA	-0,94	0,42	0,53	0,63	0,16	0,29
TERNI	-0,85	-0,40	0,19	-0,42	0,17	0,29
RIETI	-1,28	0,51	0,03	-0,75	0,17	0,29
VENEZIA	-0,04	0,18	0,45	0,46	0,19	0,29
PERUGIA	-0,97	0,05	0,14	-0,83	0,26	0,26
PADOVA	-0,65	-0,57	0,41	-0,23	0,26	0,26
IMPERIA	-1,12	2,99	0,61	0,88	0,27	0,26
GORIZIA	-1,33	-0,07	0,84	0,74	0,29	0,25

TABELLA DS

Qualita' organizzativa della suola rispetto al contesto socio-economico della scuola elementare

Provincia	Alunni/Classi	Classi a tempo pieno/Classi	Sviluppo globale	Concentrazione urbana	Qualita' organizzativa della scuola rispetto al contesto socio-economico (1)	Peso Disagio(2)
SONDRIO	-0,81	-0,87	0,47	-0,47	0,34	0,23
ANCONA	-0,17	0,19	0,53	-0,03	0,35	0,23
ROVIGO	-0,73	-0,92	0,22	-1,20	0,36	0,23
PISA	-0,69	-0,21	0,61	-0,13	0,38	0,22
BOLZANO TED.			0,62	-0,03	0,41	0,21
TREVISO	-0,59	-0,74	0,42	-0,88	0,43	0,20
FERRARA	-0,57	0,14	0,68	-0,05	0,44	0,20
MILANO	1,23	3,41	1,36	2,61	0,46	0,19
PISTOIA	-0,15	-0,04	0,71	-0,04	0,47	0,19
TORINO	0,45	2,96	0,77	0,80	0,47	0,19
UDINE	-1,12	0,37	0,88	0,20	0,48	0,18
NOVARA	-0,65	0,87	0,78	0,08	0,50	0,18
PAVIA	-0,39	0,47	0,77	0,01	0,50	0,18
ALESSANDRIA	-1,07	0,14	0,82	-0,06	0,50	0,18
ASCOLI PICENO	-0,12	-0,47	0,32	-1,32	0,51	0,18
FORLI'	-0,38	0,07	0,93	0,22	0,54	0,17
VARESE	0,28	-0,79	1,00	0,35	0,54	0,17
ASTI	-1,15	-0,49	0,62	-0,87	0,54	0,17
PORDENONE	-0,86	0,06	0,62	-0,74	0,55	0,16
SAVONA	-1,22	0,52	1,15	0,51	0,58	0,15
COMO	0,24	-0,86	0,71	-0,62	0,59	0,15
FIRENZE	0,66	2,33	1,11	1,05	0,61	0,14
SIENA	-0,38	0,94	0,86	-0,08	0,61	0,14
BERGAMO	0,28	-0,44	0,69	-0,68	0,61	0,14
PESARO URBINO	-0,81	0,15	0,49	-1,35	0,62	0,14
MACERATA	-0,27	0,57	0,46	-1,26	0,63	0,14
VERONA	-0,09	-0,15	0,86	-0,31	0,63	0,14
VICENZA	-0,29	-0,57	0,70	-0,86	0,63	0,13
CUNEO	-0,69	-0,34	0,66	-1,11	0,66	0,13
BRESCIA	0,16	-0,30	0,84	-0,54	0,67	0,12
MANTOVA	-0,43	-0,57	0,80	-0,82	0,68	0,12
BELLUNO	-1,36	-1,03	0,98	-0,71	0,70	0,11
TRENTO	-1,27	0,80	0,89	-0,60	0,70	0,11
RAVENNA	-0,36	1,27	1,12	0,27	0,71	0,11
VERCELLI	-0,81	1,05	0,99	-0,33	0,74	0,10
AREZZO	-0,83	0,31	0,69	-1,30	0,75	0,09
CREMONA	-0,38	-0,44	1,01	-0,53	0,75	0,09
PIACENZA	-0,35	0,85	0,87	-0,71	0,77	0,09
REGGIO EMILIA	-0,57	0,04	1,09	-0,83	0,89	0,05
BOLOGNA	0,45	2,53	1,72	1,05	1,00	0,01
MODENA	0,28	2,52	1,27	-0,20	1,01	0,00
PARMA	-0,57	0,60	1,41	-0,43	1,03	0,00

Fonti.Sistema informativo della Pubblica Istruzione, Istat, Confindustria, Istituto Tagliacarne (anni di riferimento 92/93)

(1)L'indicatore composto "Qualità organizzativa" è stato calcolato come combinazione lineare degli indicatori A, B,C,D attribuendo, rispettivamente, i seguenti pesi : 0,05 - 0,05 - 0,65 - 0,25

(2)Il peso del disagio è stato ottenuto parametrizzando l'indicatore "Qualità organizzativa" al fine di riportare l'intervallo dei possibili valori tra 0 e 1, in modo tale da attribuire il valore 1 alla provincia più disagiata ed il valore 0 alla meno disagiata

TABELLA DS

Qualita' organizzativa della scuola secondaria di I grado rispetto al contesto socio-economico

PROVINCE	Sviluppo Globale (A)	Concentraz. Urbana (B)	Alunni/ Classi (C)	Alunni doppio turno/ Alunni (D)	Licenziati/ Iscritti (E)	Ripetenti/ Iscritti I anno (F)	Qualità organizzativa della scuola rispetto al contesto socio-economico (1) (G)	Peso disagio (2) (H)
BOLOGNA	1,73	-1,04	-0,01	-0,55	1,60	0,97	0,98	0,05
AREZZO	0,71	1,30	0,69	-0,55	1,06	1,53	0,99	0,04
REGGIO EMILIA	1,10	0,83	1,14	-0,55	1,09	1,00	0,99	0,04
PARMA	1,42	0,43	0,63	-0,55	0,93	1,33	1,11	0,00

Fonti: Sistema Informativo della Pubblica Istruzione, Istat, Confindustria, Istituto Tagliacarne (anni di riferimento 89/90 e 92/93)

(1)L'indicatore composto "Qualità organizzativa" è stato calcolato come combinazione lineare degli indicatori A,B,C,D,E,F attribuendo, rispettivamente, i seguenti pesi: 0,4 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,3

(2)Il peso del disagio è stato ottenuto parametrizzando l'indicatore "Qualità organizzativa" al fine di riportare l'intervallo dei possibili valori tra 0 e 1, in modo tale da attribuire il valore 1 alla provincia più disagiata ed il valore 0 alla meno disagiata

TABELLA DS
Qualità organizzativa rispetto al contesto socio-economico
Scuola secondaria di II grado

PROVINCE	Sviluppo Globale (A)	Concentraz. Urbana (B)	Alunni/ Classi (C)	Alunni doppio turno/ Alunni % (D)	Licenziati/ Iscritti (E)	Ripetenti/ Iscritti 1^ anno (F)	Qualità organizzativa della scuola rispetto al contesto socio-economico	Peso del disagio
PALERMO	-1,53	-1,66	2,10	2,07	-0,90	-4,67	-2,10	1,00
NAPOLI	-1,66	-3,36	1,42	2,90	-0,92	-2,20	-1,74	0,88
CALTANISSETTA	-1,77	-0,62	1,59	4,22	-0,14	-3,20	-1,42	0,77
AGRIGENTO	-1,77	0,40	1,76	1,69	-0,20	-2,89	-1,24	0,72
CATANIA	-1,33	-1,39	1,46	0,62	-0,58	-1,75	-1,19	0,70
REGGIO CALABRIA	-1,56	-0,08	-0,70	-0,11	-0,67	-1,42	-1,06	0,66
CATANZARO	-1,70	0,21	-0,29	1,71	-0,38	-1,71	-1,02	0,64
TRAPANI	-1,37	0,12	0,70	0,17	-0,46	-1,79	-0,97	0,63
COSENZA	-1,60	0,51	-0,63	-0,28	-0,63	-1,38	-0,95	0,62
SIRACUSA	-1,11	-0,47	2,12	2,86	-0,22	-2,14	-0,89	0,60
CASERTA	-1,68	-0,45	0,82	2,25	1,11	-1,17	-0,81	0,57
ENNA	-1,66	0,72	1,04	-0,10	-1,14	-1,15	-0,79	0,57
MESSINA	-0,98	-0,76	-0,64	0,89	-0,42	-0,79	-0,74	0,55
RAGUSA	-1,39	-0,08	1,87	1,98	-1,93	-0,96	-0,69	0,53
CAGLIARI	-1,14	-1,45	1,68	3,36	-0,41	-0,54	-0,62	0,51
SALERNO	-1,27	-0,09	0,39	-0,42	-1,10	0,04	-0,51	0,47
SASSARI	-0,78	-0,81	0,87	1,82	0,81	-0,81	-0,50	0,47
FOGGIA	-1,54	-0,30	1,72	1,83	-1,11	-0,04	-0,49	0,47
ISERNIA	-0,74	0,58	-1,15	-0,44	-0,95	-0,72	-0,49	0,47
BRINDISI	-1,43	0,23	2,10	-0,01	1,01	-0,57	-0,47	0,46
TARANTO	-1,01	-0,87	2,37	0,08	0,98	-0,28	-0,44	0,45
ORISTANO	-1,27	0,01	0,30	-0,44	-0,39	0,33	-0,37	0,43
LECCE	-1,27	-0,01	1,87	-0,44	1,04	-0,11	-0,36	0,42
NUORO	-1,36	0,35	0,27	-0,12	-2,10	0,49	-0,36	0,42
ROMA	0,73	-3,47	1,38	-0,33	-0,28	0,29	-0,31	0,41
FROSINONE	-0,69	1,01	-0,57	-0,40	-0,38	-0,63	-0,29	0,40
BARI	-1,01	-0,77	2,61	2,64	-0,24	0,11	-0,22	0,38
LATINA	-0,46	-0,08	0,87	-0,43	0,23	-0,24	-0,22	0,38
BENEVENTO	-1,19	1,50	-0,74	-0,40	0,13	-0,16	-0,22	0,38
AVELLINO	-1,13	1,08	-0,23	-0,25	0,25	-0,05	-0,20	0,37
CAMPOBASSO	-0,94	1,31	-0,18	-0,44	0,50	-0,11	-0,11	0,34
POTENZA	-1,11	1,37	-0,31	-0,44	-1,78	0,60	-0,06	0,33
TRIESTE	1,09	-2,59	-0,55	-0,44	0,97	0,27	-0,06	0,32
MATERA	-1,14	0,92	1,23	-0,36	-0,50	0,49	-0,05	0,32
IMPERIA	0,62	-0,86	-0,97	-0,44	-0,34	0,02	-0,04	0,32
MASSA CARRARA	0,14	-0,25	-0,98	-0,44	0,54	0,05	-0,03	0,32
GENOVA	0,98	-2,50	0,00	-0,44	-0,37	0,67	0,00	0,30
VERCELLI	1,00	0,33	-0,83	-0,44	0,02	-1,15	0,01	0,30
VITERBO	-0,13	0,64	0,55	-0,44	-0,30	0,00	0,07	0,28
RIETI	0,05	0,75	-1,21	-0,44	-2,62	0,40	0,07	0,28
L'AQUILA	-0,10	0,38	-0,88	-0,31	0,53	0,22	0,07	0,28
ASTI	0,63	0,87	-1,53	-0,44	0,63	-0,60	0,09	0,28
MILANO	1,37	-2,58	1,31	-0,43	-0,39	0,44	0,12	0,27
GROSSETO	0,33	-0,03	-1,14	-0,43	-0,43	0,38	0,12	0,26
GORIZIA	0,86	-0,72	-1,05	-0,44	0,37	0,17	0,15	0,26
LUCCA	0,54	-0,62	-1,26	-0,44	0,75	0,47	0,16	0,25
LIVORNO	0,39	-1,11	0,72	-0,44	0,92	0,68	0,18	0,25
TORINO	0,78	-0,78	0,62	-0,44	0,13	0,27	0,21	0,24
TERAMO	-0,14	0,83	-0,21	-0,44	-2,30	0,83	0,22	0,23
TERNI	0,21	0,42	-0,88	-0,44	0,64	0,34	0,22	0,23
PESCARA	0,11	-0,35	0,24	-0,44	0,71	0,81	0,24	0,23
PAVIA	0,78	0,00	-0,71	-0,44	0,08	0,11	0,25	0,22

TABELLA DS

Qualità organizzativa rispetto al contesto socio-economico

Scuola secondaria di II grado

PROVINCE	Sviluppo Globale (A)	Concentraz. Urbana (B)	Alunni/ Classi (C)	Alunni doppio turno/ Alunni % (D)	Licenziati/ Iscritti (E)	Ripetenti/ Iscritti 1^ anno (F)	Qualità organizzativa della scuola rispetto al contesto socio-economico	Peso del disagio
LA SPEZIA	0,65	-0,93	-1,29	0,08	0,50	0,84	0,26	0,22
NOVARA	0,79	-0,07	+0,33	-0,44	-0,49	0,19	0,26	0,22
ALESSANDRIA	0,84	0,07	-1,11	-0,44	-0,95	0,40	0,30	0,21
CHIETI	-0,30	1,20	-0,13	-0,24	0,13	0,62	0,31	0,20
VENEZIA	0,47	-0,44	-0,06	-0,43	0,99	0,74	0,32	0,20
FIRENZE	1,12	-1,04	0,58	-0,44	0,82	0,32	0,33	0,20
SIENA	0,87	0,09	-0,23	-0,44	-1,56	0,45	0,34	0,19
FERRARA	0,70	0,06	-0,50	-0,44	1,93	0,15	0,35	0,19
PISA	0,62	0,13	-0,62	-0,44	-0,51	0,69	0,37	0,18
PISTOIA	0,73	0,05	-0,37	-0,44	2,50	0,08	0,37	0,18
PADOVA	0,42	0,23	-0,31	-0,44	1,12	0,60	0,39	0,18
UDINE	0,89	-0,19	-1,17	-0,44	0,42	0,65	0,41	0,17
SONDRIO	0,49	0,47	-0,83	-0,44	-1,60	0,97	0,41	0,17
TREVISO	0,44	0,88	-0,43	-0,44	-0,65	0,54	0,41	0,17
VARESE	1,01	-0,34	0,09	-0,44	0,00	0,51	0,42	0,17
CUNEO	0,68	1,11	-0,84	-0,44	-1,52	0,36	0,43	0,16
PORDENONE	0,64	0,74	-0,68	-0,44	-0,83	0,51	0,43	0,16
ANCONA	0,54	0,04	-0,07	-0,44	1,36	0,66	0,44	0,16
ROVIGO	0,23	1,19	-0,66	-0,44	0,54	0,55	0,46	0,15
PERUGIA	0,16	0,83	-0,84	-0,44	0,43	0,94	0,46	0,15
SAVONA	1,16	-0,50	-0,95	-0,44	0,92	0,74	0,51	0,14
FORLI'	0,95	-0,21	-0,38	-0,44	0,92	0,72	0,51	0,14
PIACENZA	0,88	0,71	-0,49	-0,44	-0,66	0,50	0,52	0,13
COMO	0,73	0,62	-0,02	-0,44	-0,03	0,56	0,52	0,13
RAVENNA	1,13	-0,26	-0,43	-0,44	0,45	0,66	0,52	0,13
VERONA	0.88	0,32	0,03	-0,44	0,38	0,68	0,57	0,12
PESARO URBINO	0,50	1,35	-0,85	-0,44	-0,24	0,69	0,58	0,12
BRESCIA	0,65	0,55	0,27	-0,44	-1,01	0,77	0,58	0,11
VICENZA	0,72	0,86	-0,22	-0,44	-0,12	0,66	0,58	0,11
MANTOVA	0,82	0,82	-0,45	-0,44	1,51	0,35	0,58	0,11
MODENA	1,28	0,21	0,30	-0,44	0,23	0,31	0,59	0,11
REGGIO EMILIA	1,10	0,83	-0,77	-0,44	-0,18	0,43	0,61	0,10
BELLUNO	0,99	0,71	-1,55	-0,44	-0,25	0,82	0,63	0,10
BOLOGNA	1,73	-1,04	0,22	-0,44	0,53	0,72	0,63	0,10
MACERATA	0,47	1,26	-0,23	-0,44	1,41	0,62	0,64	0,09
BERGAMO	0,70	0,68	0,42	-0,44	-0,12	0,88	0,64	0,09
ASCOLI PICENO	0,34	1,32	-0,15	-0,44	0,63	0,89	0,65	0,09
CREMONA	1,03	0,54	-0,44	-0,44	0,16	0,82	0,67	0,08
AREZZO	0,71	1,30	-0,81	-0,44	1,49	0,91	0,79	0,04
PARMA	1,42	0,43	-0,80	-0,44	3,57	0,75	0,93	0,00

Fonti: Sistema Informativo della Pubblica Istruzione, Istat, Confindustria, Istituto Tagliacarne (anni di riferimento 89/90 e 92/93)

(1)L'indicatore composto "Qualità organizzativa" è stato calcolato come combinazione lineare degli indicatori A,B,C,D,E,F attribuendo, rispettivamente, i seguenti pesi: 0,35 - 0,2 - 0,05 - 0,05 - 0,05 - 0,3

(2)Il peso del disagio è stato ottenuto parametrizzando l'indicatore "Qualità organizzativa" al fine di riportare l'intervallo dei possibili valori tra 0 e 1, in modo tale da attribuire il valore 1 alla provincia più disagiata ed il valore 0 alla meno disagiata

94A4306

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1994.

Revoca parziale del progetto FIO '86 n. 21 denominato: «Recupero, restauro e valorizzazione del Polo museale tarantino».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Viste le proprie deliberazioni in data 8 maggio 1986 e 12 maggio 1988 concernenti direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti tra i quali figurano la realizzabilità in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 relativa all'ammissione al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 17, comma 34, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Considerato che il progetto n. 21, relativo al restauro del Museo nazionale archeologico e del convento San Domenico nella città di Taranto, era stato finanziato con la delibera sopracitata, per l'importo di lire 24.244 milioni di cui lire 13.817 milioni in prima assegnazione;

Tenuto conto che dalle risultanze ispettive risulta che i lavori nell'ex convento S. Domenico sono stati ultimati, mentre i lavori nel Museo devono essere ancora iniziati, prevedendo, tra l'altro, il progetto recentemente approvato un impegno di spesa per circa 52 miliardi di lire a fronte degli 11 miliardi ancora disponibili;

Considerato che, a distanza di cinque anni dalla consegna formale dei lavori, quelli relativi al Museo Alcantarini devono ancora iniziare ed il relativo progetto è del tutto difforme da quello previsto in origine nella scheda FIO;

Ritenuto per le motivazioni suesposte di procedere alla revoca del finanziamento, limitatamente alla somma di lire 11 miliardi già finalizzata alla ristrutturazione del Museo, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, ai sensi della vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici;

Decreta:

Il finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 21 richiamato in premessa è revocato limitatamente alla quota di lire 11 miliardi già destinata alla ristrutturazione del Museo Alcantarini. Con successiva deliberazione si provvederà alla riallocazione delle risorse resesi disponibili ai sensi della legge n. 493/1993.

Roma, 16 marzo 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 128

94A4334

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Revoca parziale del finanziamento relativo al progetto FIO '86 n. 259 denominato: «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che istituisce il «Fondo investimenti e occupazione»;

Visto il titolo IV della legge 7 agosto 1982, n. 526, recante «Disposizioni per l'utilizzazione del Fondo investimenti e occupazione»;

Vista la propria deliberazione dell'8 maggio 1986 concernente direttive per il finanziamento di interventi pubblici di rilevante interesse economico immediatamente eseguibili;

Viste in particolare le disposizioni che regolano i requisiti di ammissibilità dei progetti, tra i quali figurano la realizzabilità degli interventi in un tempo massimo prestabilito e l'immediata eseguibilità delle opere comprovata dalla tempestiva consegna dei lavori;

Vista la propria delibera del 12 maggio 1988 con la quale è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato «Restauro e valorizzazione del sistema fortificato di Cittadella» per l'importo di 15.068 milioni di lire;

Considerato che il finanziamento dei progetti prontamente cantierabili, oltre ad obiettivi di sviluppo a medio termine, era finalizzato al raggiungimento di immediati benefici sui livelli occupazionali e di reddito;

Considerato che la sussistenza dei requisiti giuridici e tecnici atti a consentire l'immediata eseguibilità delle opere era elemento determinante per la positiva valutazione dell'investimento pubblico;

Viste le risultanze delle verifiche effettuate dal nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici che ha rilevato un grave ritardo nell'esecuzione dei lavori ed il consistente aumento dei costi dovuto a carenze nella predisposizione ed approvazione della progettazione esecutiva;

Ritenuto opportuno procedere alla revoca del finanziamento relativo all'intervento soprarichiamato, rinviando ad una successiva valutazione la possibilità di destinare le somme disponibili ad altre opere immediatamente cantierabili, tenuto conto anche di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di accelerazione degli investimenti pubblici e di sostegno all'occupazione:

Delibera:

Il finanziamento relativo al progetto richiamato in premessa è revocato. Con successiva deliberazione si provvederà alla destinazione delle risorse disponibili.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 133

94A4336

DELIBERAZIONE 13 aprile 1994.

Definizione del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1994, con il concorso comunitario, settore agricoltura.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2081 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento CEE n. 2052/88, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2082 in data 20 luglio 1993 che ha modificato il regolamento CEE n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Vista la delibera CIPE in data 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 22 settembre 1993, concernente disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica ed in particolare il punto 5 che prevede, ai fini dell'istruttoria delle proposte, la convocazione di una o più riunioni cui partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate;

Considerato che le regioni e province autonome possono per la predisposizione dei propri documenti di bilancio fare riferimento, per le esigenze finanziarie non assicurate da risorse proprie, da somministrazioni pregresse o da leggi di settore, al Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della citata legge n. 183/1987, compatibilmente con le disponibilità del Fondo stesso;

Vista la nota n. 51248 del 15 marzo 1994 con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali quantifica l'importo necessario per assicurare il cofinanziamento dei regolamenti CEE n. 866/90, 867/90, 1094/88, 2328/91, articoli 2, 24, 26 e 27, e 1859/82;

Considerato che tali regolamenti trovano copertura nell'ambito delle disponibilità del succitato Fondo di rotazione per il settore agricolo relative all'anno 1994;

Considerato che non sono ancora stati definiti i quadri comunitari di sostegno relativi agli obiettivi 2 e 5b ai sensi del regolamento CEE n. 2081/93 e che appare quindi opportuna una valutazione complessiva delle esigenze di finanziamento della quota-parte nazionale con il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 citata in premessa;

Ravvisata peraltro la necessità di procedere alla definizione del fabbisogno finanziario, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della più volte citata legge n. 183/1987, connesso all'attuazione dei regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92 e 1859/82;

Vista la nota n. 51457 in data 8 aprile 1994 del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la quale sono state quantificate in lire 151,6 miliardi le esigenze finanziarie connesse ai succitati regolamenti CEE numeri 866/90, 867/90, 2157/92, 2158/92 e 1859/82;

Esperita l'istruttoria di cui alla citata delibera CIPE del 13 luglio 1993;

Considerato che per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/1987 possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,

Delibera:

1. Le linee di intervento e i collegati volumi finanziari del settore «Agricoltura», per l'anno 1994, sono specificati, con riferimento ai regolamenti comunitari indicati nell'allegata tabella che costituisce parte integrante della presente delibera

2. I trasferimenti alle regioni e province autonome sono effettuati sulla base di apposite richieste trasmesse al Fondo di rotazione e, per conoscenza, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tali richieste devono essere corredate da idonea documentazione da cui risulti che le stesse afferiscono a provvedimenti d'impegno per i quali è individuato il beneficiario finale. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informativo della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il Fondo di rotazione interviene solo per azioni cofinanziate dalla Unione Europea, con esclusione, quindi, sia degli aiuti consentiti, ma non cofinanziati, che degli aiuti eccedenti i limiti ammessi al cofinanziamento comunitario.

4. Le regioni e province autonome inviano al Fondo di rotazione copia della rendicontazione predisposta per l'Unione Europea in base alla specifica normativa comunitaria.

5. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali effettuerà i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie potrà effettuare ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con l'Amministrazione centrale interessata.

Roma, 13 aprile 1994

Il Presidente delegato: SPAVENTA

Registrata alla Corte dei conti il 16 giugno 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 139

LEGGE N. 183/1987 - FABBISOGNO FINANZIARIO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI STRUTTURALI NEL 1994

(Dati in milioni di lire)

REGOLAMENTI

REGIONI	Reg. 866/90	Reg. 867/90	Reg. 2157/92		Reg. 2158/92		Reg. 1859/82 Rete RICA	Totale
			Progetti 1993	Progetti 1994	Progetti 1992-93	Progetti 1994		
Valle d'Aosta		100,0		850 0				950,0
Piemonte	3 242,5				700,0			3 942,5
Liguria	2 111,5					245,0		2 356,5
Lombardia	8 757,5	2 302,9	380,0	750,0				12.190,4
Prov. aut. Bolzano	1 600,0							1.600,0
Prov. aut. Trento	3 574,0							3 574,0
Friuli-Venezia Giulia	10 638,9	1 157,0		675,0				12 470,9
Veneto	6 657,7	1 696,0	600,0			611,0		9.564,7
Emilia-Romagna	10 112,0							10.112,0
Toscana	5 200,0	1 078,0			700,0			6.978,0
Umbria	1 680,7							1.680,7
Marche	4 806,7							4.806,7
Lazio	6 628,4							6.628,4
Abruzzo	8.291,9	325,0						8.616,9
Molise	1 720,5	184,0						1.904,5
Campania	1.450,0		1 000,0					2.450,0
Puglia	1 375,0		2 000,0					3.375,0
Basilicata	2 084,5	1 572,0	1 000,0	1 000.0				5 656,5
Calabria	622,5							622,5
Sicilia	2.837,0		300,0	180,0	700,0	1.724,0		5.741,0
Sardegna	2.160,9			200,0		2.018,0		4.378,9
Fondo legge n. 183/87	33.379,3						6.600,0	39.979,3
M.R.A.A.F.			498,0	171,0	1.370,0			2.039,0
Totale	118.931,5	8.414,9	5.778,0	3.826,0	3.470,0	4.598,0	6 600,0	151.168,4
ENEL				450,0	(*)			

(*) Onere a carico del bilancio ENEL con recupero del contributo CE.

94A4335

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seconda seduta comune, mercoledì 13 luglio 1994, alle ore diciassette, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

94A4389

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 4 luglio 1994

Dollaro USA	1582,11
ECU	1896,79
Marco tedesco	990,68
Franco francese	289,31
Lira sterlina	2433,76
Fiorino olandese	883,37
Franco belga	48,077
Peseta spagnola	12,022
Corona danese	252,47
Lira irlandese	2404,17
Dracma greca	6,572
Escudo portoghese	9,623
Dollaro canadese	1141,49
Yen giapponese	15,973
Franco svizzero	1181,12
Scellino austriaco	140,84
Corona norvegese	226,87
Corona svedese	202,61
Marco finlandese	299,64
Dollaro australiano	1156,21

94A4388

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300